

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CLV

n. 2

R E L A Z I O N E

SULL'ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

(Anno 2005)

(Articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

Trasmessa alla Presidenza il 6 luglio 2007

PAGINA BIANCA

INDICE

—

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	7
-----------------------	-------------	---

PARTE PRIMA – <i>L'attività consiliare</i>	»	9
---	---	---

CAPITOLO PRIMO

1. <i>L'attività delle Commissioni</i>	»	9
a) Prima Commissione: status dei giudici tributari	»	9
b) Seconda Commissione: studi e documentazione	»	11
c) Terza Commissione: formazione ed aggiornamento .	»	15
d) Quarta Commissione: concorsi	»	19
e) Quinta Commissione: incompatibilità	»	23
f) Sesta Commissione: disciplinare	»	25
g) Settima Commissione: contenzioso	»	28
h) Ottava Commissione: contabilità e amministrazione .	»	29
i) Nona Commissione: informatizzazione del processo Tributario	»	30

CAPITOLO SECONDO

1. <i>L'attività del Consiglio</i>	»	33
2. <i>La Segreteria Generale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria</i>	»	34

PARTE SECONDA — *La Giurisdizione Tributaria* Pag. 36

CAPITOLO PRIMO

1. <i>L'attività giurisdizionale delle Commissioni</i>	»	36
a) <i>Dati statistici</i>	»	36
b) <i>L'attività delle Commissioni tributarie regionali</i>	»	37
c) <i>L'attività delle Commissioni tributarie provinciali</i> ...	»	38
d) <i>Esiti dei ricorsi con particolare riferimento all'Amministrazione finanziaria</i>	»	40
e) <i>Organico dei componenti delle Commissioni tributarie</i>	»	42
f) <i>Il personale amministrativo</i>	»	43
g) <i>Le strutture materiali</i>	»	44

PARTE TERZA — *Le riforme ritenute necessarie* » 45

CAPITOLO PRIMO

<i>Riforma costituzionale e progetto di modello europeo</i>	»	45
---	---	----

CAPITOLO SECONDO

<i>Attribuzione di nuova denominazione agli organi di giustizia tributaria</i>	»	48
--	---	----

CAPITOLO TERZO

<i>Modifica all'articolo 3 D.Lgs. 545/92: previsione di ingresso nella magistratura tributaria esclusivamente nella funzione di giudice; utilizzazione della tabella e) solo per concorsi esterni</i>	»	50
---	---	----

CAPITOLO QUARTO

<i>Diverso assetto del personale delle commissioni tributarie e del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria</i>	»	52
--	---	----

CAPITOLO QUINTO

<i>Proposta di reintroduzione dell'istituto dell'anticipato possesso</i>	»	55
--	---	----

CAPITOLO SESTO

<i>Commissione Centrale: problema ancora irrisolto</i>	»	57
--	---	----

CAPITOLO SETTIMO

<i>Previsioni della impugnabilità delle ordinanze cautelari davanti alla Commissione tributaria regionale. Spettanza dei compensi ai giudici tributari per tutti i provvedimenti cautelari</i>	Pag. 58
--	---------

CAPITOLO OTTAVO

<i>Proposta di riforma dell'articolo 30 del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578</i>	» 60
--	------

CAPITOLO NONO

<i>Necessità dell'integrazione della Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241</i>	» 61
---	------

CAPITOLO DECIMO

<i>L'abrogazione del terzo comma dell'articolo 7, D.Lgs. n. 546/92. Compatibilità con il sistema processuale tributario .</i>	» 63
---	------

CAPITOLO UNDICESIMO

<i>La revisione del numero dei componenti degli organi di giustizia tributaria</i>	» 66
CONCLUSIONI	» 67

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE SULL'ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA
TRIBUTARIA**

(1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2005)

PREMESSA

L'informativa che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria propone annualmente all'esame del sig. Ministro dell'Economia e delle Finanze, oltre che ad assolvere alle attribuzioni previste dall'art. 24 lettera e) D.lgs. 545/92, tende a dare più concreto e utile apporto al processo riformatore che connota l'evoluzione della giurisdizione tributaria e di cui lo stesso rappresentante del Governo si rende interprete presso il Parlamento, dopo aver fatto le sue valutazioni politiche.

Le rappresentazioni rigorosamente precise dei dati relativi al funzionamento del settore, alla entità del contenzioso e alle sue linee di tendenza, al delicato ruolo di autogoverno del Consiglio, alle sue specifiche articolazioni ed attività svolte, alle rilevazioni di valori e di carenze, di livelli di eccellenza e di disfunzione, portano tutte alla convergenza verso un giudizio di essenzialità e di alta utilità del processo tributario, la cui finalità è quella di assicurare al contribuente la garanzia di giusto e consapevole assolvimento al proprio obbligo fiscale.

Un processo che, per quanto confermativo (in media 2 volte su 5) delle ragioni del Fisco, concorre a fornire anche preziosi elementi per il migliore svolgimento delle procedure impositive.

Tale consolidata funzione, che trova ormai nel vivace dibattito del mondo scientifico e giudiziario prevalente condivisione, ha ottenuto un pieno riconoscimento alla Giustizia Tributaria del suo fondamentale e insostituibile ruolo giurisdizionale.

L'ultima relazione, redatta nella immediatezza dell'approvazione del D.L. 203/05, poi convertito con legge n. 248, cadde in un momento ritenuto favorevole. Detta normativa infatti, nell'intervenire su alcuni aspetti ordinamentali e processuali, quasi tutti visti in chiave positiva, ha attribuito, tra l'altro, al giudice tributario lo status di giudice a tempo indeterminato ed inamovibile, al pari di altro soggetto investito della funzione giurisdizionale. Conquista questa da tutti ritenuta fondamentale, che ha posto le premesse e ha lasciato prevedere ulteriori iniziative legislative, che completino il quadro dell'assetto istituzionale nella direzione indicata dalla normativa medesima, quali, il cambio della denominazione, la modifica dell'art. 3 D.lgs. 545/92 nella direzione di una auspicata pari dignità dei giudici tributari, la previsione di un adeguato trattamento economico con riferimento a quello previsto per altri giudici onorari ed altro.

Anche la presente relazione, pur nel successivo silenzio del legislatore, vuole aprirsi con un certo ottimismo, che deriva dalla registrata ripresa di un dialogo istituzionale, che il Consiglio auspica e sollecita da tempo.

La presenza del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, cui viene consegnato il testo di tutta la relazione, va interpretata come un segnale forte anche perché essa non si traduce in una visita di cortesia, ma snoderà un confronto aperto sui vari problemi che ancora investono la giustizia tributaria e rispetto ai quali è indispensabile trovare soluzioni a breve termine.

E' questa disponibilità al dialogo che induce ad un sereno ottimismo.

Si confida, pertanto, che le ulteriori riforme auspiccate dalle articolazioni operative dei giudici e del personale amministrativo, dalle rappresentanze associative e sindacali, recepite in gran parte da questo Consiglio (in seguito enumerate in dettaglio) trovino finalmente la necessaria attenzione e diventino oggetto di opportuni interventi legislativi.

Dette riforme tendono in ultima analisi a dare un'immagine (non solo formale ma anche sostanziale) di una giustizia tributaria, che svolge il proprio ruolo indefettibile in assoluta autonomia ed indipendenza e che ormai è diventata una realtà presente nelle istituzioni ed avvertita dai contribuenti, che vedono in essa una garanzia nella tutela dei propri diritti e dei propri doveri.

Particolarmente significativo è quest'aspetto, da cui scaturisce l'esigenza di portare a conoscenza delle altre istituzioni dei cittadini di quanto avviene e si muove nel mondo giudiziario tributario.

Di questa esigenza di dialogo verso l'esterno, il Consiglio nel 2003, si fece carico, introducendo le cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario, cerimonie che non vogliono essere e non sono manifestazioni formali, ma occasioni sempre più adeguate di analisi e di concrete proposte delle intelligenze dei vari corpi del mondo tributario. La consolidata, rilevante partecipazione da parte di autorità e di operatori del settore, produce, con le argomentazioni ed il dibattito che solgono connotare dette cerimonie, proficui risultati e interessanti spunti sotto il profilo istituzionale e nondimeno organizzativo.

In conclusione, la Giustizia Tributaria Italiana può legittimamente vantare di costituire un punto di orgoglio e di autentica originalità nel panorama delle giurisdizioni europee; ne è modello di esempio e, grazie agli imminenti scambi con i paesi comunitari, costituirà senz'altro uno stimolante spunto di emulazione.

PARTE PRIMA

L'ATTIVITA' CONSILIARE CAPITOLO PRIMO

1. L'attività delle Commissioni.

a) Prima Commissione: Status dei giudici tributari.

La commissione Status, di cui fanno parte tre consiglieri, sovrintende al lavoro del corrispondente Ufficio Status.

L'art. 6, comma 1 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza, assegna all'Ufficio Status il compito di tenere aggiornato il fascicolo personale di tutti i giudici tributari.

Anche nel corso del 2005, questo compito è stato svolto con costante diligenza. Infatti, nel fascicolo, dopo ogni seduta, sono stati inseriti i provvedimenti di cessazione dall'incarico, quelli relativi alle assenze, alle sospensioni per cariche elettive, ai procedimenti per incompatibilità e disciplinari, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio - che si ripetono annualmente - in ordine all'assenza di cause di incompatibilità, nonché le delibere di risposta ai quesiti attinenti allo status di ciascun giudice.

I provvedimenti di competenza vengono predisposti dall'Ufficio e sottoposti all'esame della Commissione.

Col visto di un consigliere ciascun provvedimento, valutato poi dal Consiglio, diventa oggetto della consequenziale delibera.

L'aggiornamento di tutti i posti delle Commissioni Tributarie, che si sono resi vacanti, è stato effettuato dopo ogni seduta del Consiglio. Si è provveduto, quindi, a comunicarlo di volta in volta agli altri uffici per consentire di predisporre l'eventuale pubblicazione.

La Commissione ha aggiornato la risoluzione sui criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei singoli ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie.

La risoluzione è stata esaminata dal Consiglio che, dopo averla approvata l'ha inviata a tutte le commissioni. Tutti i provvedimenti riguardanti le composizioni delle sezioni e dei collegi giudicanti, predisposti dai presidenti di sezione per quadrimestre o per semestre, raccolti dal presidente di commissione e da quest'ultimo fatti pervenire, sono stati controllati dal Consiglio per verificarne la correttezza e la corrispondenza ai criteri già fissati. In assenza di rilievi sono state preparate delibere portate al plenum per la presa d'atto. In caso contrario si è intervenuti per chiederne la correzione. Inoltre, l'ufficio, dopo aver esaminato tutte le istanze per assenze presentate dai giudici tributari, dovute a motivi di salute, di famiglia e professionali, ha predisposto le relative delibere. Il Consiglio, in ordine alle richieste di congedo per

motivi di salute, ha deliberato di prendere atto del provvedimento emesso dal presidente di commissione competente per i primi due mesi, oppure ha autorizzato o negato l'autorizzazione per il restante periodo di assenza entro il limite temporale di sei mesi consecutivi.

Invece, per le richieste di assentarsi per motivi di famiglia o per motivi professionali, il Consiglio ha autorizzato l'assenza quando i motivi addotti sono stati ritenuti validi; quando le motivazioni erano carenti o mancanti ha negato l'autorizzazione. Le richieste di assentarsi, giustificate da motivi non riconducibili alla malattia ed alla famiglia e alla professione, non sono state autorizzate.

Non vi sono stati esposti da esaminare riguardanti la composizione delle sezioni e dei collegi giudicanti.

L'Ufficio ha svolto un'attività di supporto agli altri uffici del Consiglio di Presidenza, soddisfacendo le richieste di notizie contenute nel fascicolo personale necessarie per la predisposizione dei provvedimenti.

All'Ufficio Status nell'anno 2005 sono state assegnate 1321 pratiche. La commissione Status, nello stesso anno ha verificato n. 1037 delibere predisposte dall'ufficio proponendole all'esame del Consiglio per l'approvazione.

Al 31 dicembre 2005 i giudici tributari in attività di servizio sono risultati essere n. 5246.

Durante l'anno ne sono cessati dalle funzioni n. 237, di cui n. 151 per raggiunti limiti di età, n. 34 per decesso e n. 52 per dimissioni, oltre quanti per decadenze come si evince da altra parte della relazione.

b) Seconda Commissione: Ufficio Studi e Documentazione

La seconda Commissione (Ufficio Studi e Documentazione) ha competenza in ordine alla redazione delle risoluzioni, delle proposte e dei pareri previsti dalla legge o richiesti dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo studio ed alla segnalazione di iniziative legislative in tema di ordinamento dei giudici tributari e di giustizia tributaria.

Provvede anche ad esprimere pareri obbligatori e non vincolanti rispetto alle varie ipotesi previste dall'art. 24 del D. Lgs. n. 545/92, con particolare riferimento a tutte le questioni che riguardano le Commissioni Tributarie.

Fornisce, altresì, informative in ordine alle risposte alle interrogazioni ed interpellanze parlamentari. Cura le pubblicazioni del Consiglio, cura la tenuta della Biblioteca e della Rassegna Stampa.

RISOLUZIONI:

N.4 del 4.10.2005 – Integrazione alla Risoluzione 21 novembre 2000, n. 5, in tema di criteri per la nomina dei componenti dell' Ufficio del Garante del Contribuente (prot. n. 6853 - Ufficio II);

N.5 dell'8.11.2005 – Inaugurazione anno giudiziario tributario anno 2006 (prot. n. 13907/05 - Ufficio II);

N.7 del 6.12.2005 - Risoluzione Legge n. 248 del 2.12.2005 (prot. n.15212/2005 - Ufficio II).

oooooo

Si riportano, inoltre, qui di seguito i dati relativi ad informative in ordine a:

- a) risposte ad interrogazioni parlamentari;
- b) risposte a quesiti;
- c) delibere più significative.

INTERROGAZIONI PARLAMENTARI:

prot. n. 15505/04 – Interrogazione n. 4-07662 del Senatore COSTA, in tema di aumento del numero delle sezioni operanti presso la sezione staccata di Lecce della Commissione Tributaria Regionale della Puglia (seduta 21.12.2004);

prot. n. 53/05 – Documento di sindacato ispettivo n. 3-04026 dell'On.le DEL MASTRO DELLE VEDOVE, in ordine alla percentuale di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria (seduta dell'1.2.2005);

Prot. n. 1377/05 – Interrogazione n. 4-13056 dell'On. le DEL MASTRO DELLE VEDOVE, sul ritardo da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze nell'invio al Parlamento della Relazione annuale sull'andamento della giustizia tributaria (seduta dell'8.3.2005);

prot. n. 1501/05 – Interrogazione n. 4-13111 dell'On.le PERROTTA, in ordine ai tempi troppo lunghi per la trattazione dei ricorsi (seduta del 22.3.2005);

prot. n. 2874/05 – Interrogazione n. 4-13759 dell'On.le GAZZARA, in ordine al riassorbimento del Dr. Antonino BAMBARA a Presidente della CTR Sicilia in sostituzione del Dr. Guido MARLETTA (seduta del 14.6.2005);

prot. n. 12603/05 - Interrogazione n. 4-10568 dell' On.le FONTANINI, in tema di interpretazione dell'espressione “magistrati ordinari”, di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D. Lgs. N. 545/92 (seduta dell'11.10.2005);

prot. n. 6149/05 – Interrogazione n. 4-13822 dell'On.le ANNUNZIATA, riguardante i consorzi di bonifica dell'area campana coinvolti in vicende giudiziarie inerenti la legittimità dei contributi di bonifica (seduta del 27.9.2005);

prot. n. 6989/05 – Interrogazione n. 4-14891 dell'On.le BALLAMAN, con riferimento alla materia dei diritti camerali.

RISPOSTE A QUESITI:

prot. n. 160/05 – CTP Bari – Requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (seduta dell'8.3.2005);

prot. n. 1279/05 – Avv. Pagnano, componente della CTR Campania - Nomina del Commissario ad acta;

prot. n. 1404/05 – Garante del Piemonte – Procedura per il rinnovo dell'incarico di componente dell'Ufficio del Garante del Contribuente;

prot. n. 1970/05 – CTP Varese – Omessa segnalazione di elezione di domicilio - Corrispondenza inviata ai giudici in località diversa da quella in cui è fissata la residenza e restituita dall'Ufficio postale per compiuta giacenza (seduta del 5.4.2005);

prot. n. 2004/05 – CT II° grado Trento – Nomina componenti dell'Ufficio del Garante;

prot. n. 7427/05 – Presidente Dr. Soave della CTR Liguria – Quesito sottoposto dall'interessato circa la scadenza del novennato;

prot. n. 8507/05 – Dr. Menghi – Residenza in comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione – Problematiche attinenti al prelievo dei fascicoli d'udienza;

prot. n. 9367/05 – Risposta al quesito sottoposto al Senatore Lanfranco Turci dal Rag. Pietro Cartelli – Trasmissione delle controdeduzioni all'appello attraverso il servizio postale;

prot. n. 13041/05 – Questione sottoposta al CPGT dal Comune di Maracalagonis – Risposta in merito ai poteri di vigilanza del CPGT sul comportamento dei componenti delle Commissioni Tributarie;

DELIBERE:

prot. n. 1320/05 – Quesito Dr. Leno Boghetich, componente della CTP di Verona – art. 11, comma 1 D. Lgs. N. 545/92 – Scadenza del novennato (seduta del 15.3.2005);

prot. n. 2114/05 – Quesito del DPF-UAR - Rimborso spese sostenute per attività di vigilanza ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. N. 545/92 – (seduta del 7.6.2005);

prot. n. 2536/05 – CT II° grado di Trento – Quesito al CPGT in materia di IRAP (seduta dell'11.10.2005);

prot. n. 8695/05 – CTP Alessandria – Quesito attinente all'obbligo di estensione delle sentenze da parte del relatore (seduta del 27.9.2005);

prot. n. 9593/05 – CTR Basilicata – Quesito attinente alla nomina dei componenti dell'Ufficio del Garante del Contribuente da parte del Presidente della Commissione Tributaria Regionale facente funzioni (seduta del 22.11.2005).

L'Ufficio II ha curato, anche per l'anno 2005, gli adempimenti connessi alla partecipazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria al FORUM della p.a., tenutosi dal 9 al 13 maggio 2005 presso la Fiera di Roma; nel corso di tale manifestazione si è svolto un dibattito dal titolo “Giustizia tributaria: processo, ordinamento, strutture”.

Si è provveduto, infine, a proseguire l'attività connessa al rilascio dei tesserini di riconoscimento dei giudici tributari.

c) Terza Commissione: programmazione e coordinamento della formazione e aggiornamento professionale.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, quale Organo di autogoverno, ha il compito istituzionale di garantire l'autonomia e l'indipendenza della Magistratura Tributaria attraverso vari strumenti, tra i quali la formazione professionale e l'aggiornamento dei giudici tributari, come previsto dall'art. 24 lettera h) del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

La professionalità, la preparazione, l'aggiornamento professionale dei giudici tributari, costituiscono oggi un'esigenza insopprimibile, soprattutto dopo che è stata attribuita la giurisdizione esclusiva alle Commissioni Tributarie, per tutte le controversie di carattere fiscale.

Il contribuente avverte sempre più l'esigenza di interloquire con un giudice preparato, che sappia correttamente risolvere le controversie fin dal I grado di giudizio, in modo da evitare il più possibile il ricorso ai mezzi di impugnazione.

I continui mutamenti legislativi, che rendono sempre più difficile e complessa l'interpretazione e l'applicazione della normativa tributaria, richiedono una continua attività di aggiornamento.

La stessa indipendenza, interna ed esterna, nonché la pari dignità tra i giudici, non possono prescindere da un'adeguata preparazione professionale.

La Commissione III, pertanto, anche nel corso del 2005 si è impegnata su questo fronte, suggerendo e proponendo al Consiglio due modalità di intervento per soddisfare al meglio la suddetta esigenza.

La prima si è realizzata mediante la stipula di accordi e convenzioni con varie Università italiane.

La seconda con lo svolgimento di attività seminariali ai sensi della Risoluzione n. 11 del 21 ottobre 2003.

Sotto il primo profilo il Consiglio di Presidenza, d'intesa con la Scuola di Ateneo "Jean Monnet" per l'Alta Formazione Europea, oggi Facoltà di Studi Politici e per l'Alta Formazione Europea e Mediterranea della Seconda Università di Napoli – S. Leucio Caserta, ha deciso di convertire in un Master biennale di secondo livello, il corso di perfezionamento in giustizia tributaria organizzato unitamente all'allora Scuola di Ateneo "Jean Monnet" per l'Alta Formazione Europea e alla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze nell'anno accademico 2003/2004. Detto Master ha previsto 3.000 ore di impegno complessivo secondo le modalità fissate dal Consiglio scientifico, con il conseguimento di un numero di 120 crediti formativi universitari.

Pertanto, a seguito di convenzione, nell'a.a. 2005-2006 è stato svolto il secondo anno del suddetto Master e il primo anno della seconda edizione dello stesso.

A conclusione del Master è previsto il rilascio, da parte della Facoltà di Studi Politici e per l'Alta Formazione Europea e Mediterranea della Seconda Università di Napoli, del titolo di MASTER DI SECONDO LIVELLO IN "GIUSTIZIA TRIBUTARIA ITALIANA ED EUROPEA" ai partecipanti in possesso di laurea,

subordinatamente al conseguimento di 120 crediti formativi universitari, mentre per i partecipanti non in possesso di laurea, è previsto soltanto un attestato di frequenza.

Sempre a seguito di convenzione con la Facoltà di Studi Politici e per l'Alta Formazione Europea e Mediterranea della Seconda Università di Napoli – S. Leucio Caserta, il Consiglio ha contribuito al finanziamento di due borse di studio per un dottorato di ricerca sul processo tributario, a supporto della formazione e dell'aggiornamento dei giudici tributari ed al fine del migliore svolgimento del Master.

Il Consiglio di Presidenza, inoltre, in collaborazione con l'Università degli Studi di Bologna, facoltà di Giurisprudenza, ha organizzato per l'A.A. 2005/2006 la II edizione del Corso di Alta formazione la cui iscrizione è stata riservata ad un numero massimo di 150 giudici tributari in servizio.

Il Corso, che ha avuto inizio nel mese di gennaio 2006 e si è concluso alla fine di giugno, si è svolto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, per un totale di 110 ore. Le lezioni sono state tenute da docenti dell'Università di Bologna e di altre Università italiane, nonché da componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. I partecipanti sono stati assistiti, nell'attività di ricerca e documentazione, dai *tutors* della Scuola Europea di Alti Studi Tributari dell'Università di Bologna. Al termine del Corso è stato rilasciato un attestato di partecipazione firmato dal Rettore dell'Università di Bologna, con il riconoscimento di 22 crediti formativi universitari.

Sempre in collaborazione con l'Università degli Studi di Bologna, il Consiglio ha reso possibile, per l'A.A. 2005/2006, ai giudici in possesso di diploma di laurea che hanno ottenuto dall'Università di Bologna l'attestato di partecipazione al Corso di Alta Formazione nell'A.A. 2004/2005, e per i giudici in possesso di crediti formativi universitari maturati in altre sedi universitarie, purché regolarmente conseguiti e certificati e nel limite del riconoscimento di detti crediti, l'iscrizione al Master Universitario di II livello in Diritto Tributario “Antonio Berliri”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di detta Università. Tale Master è iniziato a gennaio 2006 ed è terminato il 24 giugno dello stesso anno. Le lezioni sono state suddivise in moduli didattici per un totale di 240 ore di didattica e di 300 ore di stage, cui corrispondono 65 crediti formativi universitari. Per acquisire i crediti relativi ai singoli moduli didattici è stata prevista la predisposizione, da parte degli iscritti, di un parere a conclusione di ciascun modulo. Al termine del Master, si è svolto un colloquio su casi pratici. A coloro che hanno maturato la frequenza didattica e di stage, conseguito i crediti nei diversi moduli e superato la prova finale, sarà rilasciato il Diploma, avente valore legale di Master Universitario in Diritto Tributario firmato dal Rettore dell'Università di Bologna, con il riconoscimento di 65 crediti formativi universitari.

Il Consiglio di Presidenza, recependo la proposta dell'A.M.T. Sezione Regionale Sicilia e di concerto con l'Università degli Studi di Palermo, facoltà di Giurisprudenza, ha anche deliberato di aderire all'iniziativa relativa all'istituzione di un Corso Universitario di Perfezionamento in materia di Giustizia Tributaria per l'anno accademico 2005/2006 e, per talune sessioni, presso altre Università siciliane,

dal 6 dicembre 2005, data dell'inaugurazione del corso, fino al giugno 2006. Il programma formativo del Corso ha avuto la durata di sei mesi, con 70 ore di insegnamento teorico, per complessivi 10 seminari con cadenza quindicinale. E' stato svolto da studiosi e docenti del Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società – Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo. Si è arricchito dell'apporto professionale e dottrinario di esperti della Magistratura tributaria, dell'Amministrazione finanziaria, di professionisti e di alcuni componenti del Consiglio di Presidenza. E' previsto il rilascio, da parte dell'Università degli Studi di Palermo, dell'attestato di frequenza al Corso, previa valutazione del profitto.

Sotto il secondo profilo (corsi regionali), nell'anno 2005, sono stati effettuati i seguenti seminari ad iniziativa dei Presidenti di Commissione Tributaria Regionale ai sensi della Risoluzione n. 11 del 21 ottobre 2003.

- Commissione Tributaria Regionale delle Marche – Ancona, 23 settembre 2005: “Procedura processuale tributaria e questione di legittimità”; 21 ottobre 2005: “Le impugnazioni, il processo di appello”; 28 novembre 2005: “Argomenti attuali del processo tributario”;
- Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia – Trieste, 7 ottobre 2005: “Questioni attuali nella giurisprudenza tributaria”. Nell'ambito di tale seminario sono state svolte relazioni su: “Questioni incidentali e pregiudiziali del processo tributario”; “Questioni di costituzionalità, tecniche di rimessione alla Corte Costituzionale”; “Imposte sui redditi ed I.V.A.”; “Tributi locali”; “Procedimenti attuativi dei tributi e statuto dei diritti del contribuente”; “Accertamenti bancari”; “Diritto processuale”;
- Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo – L'Aquila, 28 ottobre 2005: “Statuto del contribuente”; “Tassazione rendite finanziarie”; “Onere della prova e poteri istruttori”; “Questioni incidentali e pregiudiziali nel processo tributario”. Pescara, 11 novembre 2005: “Le patologie dell'IRAP”; “Tributi locali”; “Le parti resistenti pubbliche, orientamenti interpretativi”;
- Commissione Tributaria Regionale della Puglia e Commissione Tributaria Regionale della Basilicata – Seminario interregionale - Monopoli, 1 dicembre 2005: “BILANCIO E CONTABILITÀ” (“Criteri generali di determinazione del reddito d'impresa”, “Compilazione del bilancio di esercizio, Stato Patrimoniale e Conto Economico”); “ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE” (“Forme e metodologie dell'accertamento con riferimento alle varie imposte”, “Gli atti della riscossione”); Monopoli, 2 dicembre 2005: “LE PARTI PUBBLICHE” (“Uffici finanziari ed enti locali nel processo tributario”); “L'ACCERTAMENTO INCIDENTALE” (“L'accertamento incidentale”, “Sospensione ed interruzione del processo”); “QUESTIONI PREGIUDIZIALI” (“Pregiudiziali, costituzionali e comunitarie”, “Giudizio avanti la Corte europea”); “L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA” (“Esecuzione della sentenza”, “Giudizio di ottemperanza”); “I TRIBUTI LOCALI” (“Autonomia finanziaria degli Enti locali”).

Il Consiglio di Presidenza, inoltre ha concesso il proprio patrocinio alle seguenti iniziative:

- Convegno Nazionale organizzato dall'A.M.T. - Sezione del Lazio - tenutosi a Roma il 14 ottobre 2005, sul tema "Il Giudice tributario – Giudice Europeo";
- Tavola Rotonda sul tema "Le Commissioni Tributarie: quale futuro? – novità della Legge Finanziaria 2006", tenutasi a Torino il 28 ottobre 2005 e organizzata dalla C.T.R. del Piemonte in collaborazione dell'A.M.T. - Sezione del Piemonte;
- Tavola Rotonda sul tema "Quale futuro per la giustizia tributaria", tenutasi a Napoli il 5 novembre 2005 e organizzata dall'A.M.T. – Sezione provinciale di Napoli;
- Corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale per giudici tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario, organizzato dall'A.M.T. - Sezione di Milano - in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, articolato in 54 ore di lezione per una durata di 5 mesi, che si è svolto a Milano dal 14 dicembre 2005 al 7 aprile 2006.

d) Quarta Commissione : concorsi

L'attività svolta in ordine alle procedure concorsuali, sia dalla Commissione Concorsi sia dall' Ufficio Concorsi è la seguente:

risultano pubblicati nel 2005 N. 4 bandi di concorso per la copertura, in totale, di 115 posti vacanti.

1- Bando pubblicato sulla G.U. n. 7 del 21.1.2005, per 18 concorsi, così ripartiti :

- 1 concorso per il posto di Presidente della Commissione tributaria regionale della Campania. Per tale concorso sono state presentate n. 50 domande;

- 14 concorsi per il posto di Presidente nelle Commissioni tributarie provinciali di Alessandria, Brescia, Caserta, Frosinone, Latina, Massa Carrara, Messina, Milano, Napoli, Pavia, Perugia, Torino, Varese, Vicenza. Per tali concorsi sono state presentate n. 661 domande;

- 3 concorsi per un posto di Presidente di sezione nelle Commissioni tributarie provinciali di Brindisi, Foggia e Salerno. Per tali concorsi sono state presentate n. 141 domande.

2- Bando pubblicato sulla G.U. n. 39 del 17.5.2005, per 15 concorsi, così ripartiti :

- 1 concorso per il posto di Presidente della Commissione tributaria regionale della Basilicata. Per tale concorso sono state presentate n. 20 domande;

- 3 concorsi per il posto di Presidente nelle Commissioni tributarie provinciali di Genova (vacante dal 19.6.2005), Modena (vacante dal 21.5.2005) e Ravenna (vacante dal 31.7.2005). Per questi concorsi sono state presentate n. 67 domande;

- 11 concorsi per un posto di Presidente di sezione nelle Commissioni tributarie provinciali di Agrigento, Firenze, Grosseto, L'Aquila, Palermo, Potenza, Salerno, Catania (2 posti), Milano (2 posti), Napoli (2 posti) e Roma (4 posti). Per tali concorsi sono state presentate n. 274 domande.

3- Bando pubblicato sulla G.U. n. 50 del 24.6.2005 , per il concorso per il posto vacante di Presidente della Commissione tributaria regionale della Sicilia. Per tale concorso sono state presentate e valutate n. 11 domande, ed è stata predisposta una delibera di sospensione del concorso stesso a seguito dell'intervenuta Ordinanza del T.A.R. Lazio.

Relativamente ai sopraelencati concorsi sono state valutate n. 321 domande di candidati con diritto di precedenza ex art. 11 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545, e sono stati predisposti ed approvati n. 33 tabulati di graduatoria e n. 33 delibere di graduatoria.

4- Bando pubblicato sulla G.U. n. 78 del 30.9.2005, per n. 22 concorsi, così ripartiti

- 1 concorso per 2 posti di Vicepresidente di sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria. Per tale concorso sono state presentate n. 61 domande;

- 5 concorsi per 11 posti di Vicepresidente nelle Commissioni tributarie provinciali di Agrigento, L'aquila, Salerno (7 posti), Savona e Teramo. Per tali concorsi sono state presentate n. 511 domande;

- 3 concorsi per 16 posti di giudice nelle Commissioni tributarie regionali della Liguria (3 posti), Lombardia (10 posti) Sicilia (3 posti). Per tali concorsi sono state presentate n. 769 domande.

- 13 concorsi per 46 posti di giudice nelle Commissioni tributarie provinciali di Catania (2 posti), Como (5 posti), Grosseto (2 posti), L'Aquila (5 posti), Messina (4 posti), Milano (5 posti), Modena (2 posti), Pordenone, Reggio Calabria (4 posti), Salerno (7 posti), Savona (4 posti), Siracusa (2 posti), Teramo (3 posti). Per tali concorsi sono state presentate n. 5486 domande.

Tutte le domande sono state protocollate ed acquisite su supporto informatico, all'uopo predisposto.

Sono state registrate anche n. 214 domande di conferimento di uffici di giudici tributari che non sono state esaminate nel merito perché relative ad uffici non messi a concorso.

Relativamente ad un concorso precedente (Presidente C.T.R. Lazio, pubblicato sulla G.U. n. 89/2004), sono stati completati gli adempimenti finali e sono state predisposte ed approvate complessivamente n. 8 delibere.

Sono state predisposte ed approvate n. 36 delibere, relative sia ad attività endoprocedimentale fino all'insediamento dei vincitori (inviti a giurare, presa d'atto delle rinunce, presa d'atto dei giuramenti), sia ad altro titolo.

Sono state approvate n. 1 circolare, relativa alla procedura di convocazione dei vincitori di concorso (seduta del 22.3.2005), e n. 1 risoluzione, deliberata dal Consiglio nella seduta del 3 maggio 2005, relativa ai criteri di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai candidati nelle procedure concorsuali per la nomina a giudice, Vicepresidente di sezione, Presidente di sezione e Presidente nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

La risoluzione relativa ai criteri di valutazione del servizio dei magistrati amministrativi, contabili e militari predisposta dalla Commissione e presentata nella seduta del 14.5.2005, non è stata approvata dal Consiglio.

A quanto sopra deve aggiungersi la trattazione di n. 372 pratiche inserite al “protocollo” del “*Registro Commissione*”. Particolare menzione meritano quelle aventi ad oggetto:

- a- risposte ad istanze e quesiti vari (n. 55);
- b- certificazioni, richieste ed acquisite, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 e della citata Risoluzione n. 3/2005, ad Enti e Ministeri vari, nonché agli stessi candidati ai sensi dell’art. 43 del citato D.P.R., ai fini dell’attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte dai candidati nel concorso 7/2005 (n. 137)
- c- segnalazioni relative a carenze di organico e interpello alle Commissioni interessate ai fini della copertura dei posti vacanti (n. 49);
- d- affissioni di delibere (n. 39);
- e- rilascio di copia di atti (n. 11)

La Commissione ha tenuto 30 sedute, con la partecipazione del personale dell’Ufficio, che ha redatto i relativi verbali, oltre che i rispettivi ordini del giorno.

Corre l’obbligo di evidenziare che fra le mansioni dell’Ufficio Concorsi va annoverata anche una significativa attività di “*pubbliche relazioni*”, svolta sia per telefono sia con il ricevimento delle persone interessate ai concorsi a vario titolo: richieste di informazioni sulle modalità di partecipazione ai concorsi, accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990, consultazione delle graduatorie, rilascio di copia di atti vari e, naturalmente, presentazione delle domande di concorso.

e) Quinta Commissione: incompatibilità.

L'attività della Commissione nel corso del 2005 ha proseguito la propria opera sulla scia dell'impegno intrapreso nell'anno 2004. Anche nell'anno 2005 la Commissione ha posto particolare cura nel perseguire le cause di incompatibilità.

Come già per le precedenti annualità, la Commissione ha predisposto un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sotto forma di questionario, inviato a tutte le Commissioni Tributarie per la successiva obbligatoria compilazione da parte di ciascun giudice (obbligo sanzionato disciplinarmente).

Il modello è stato redatto in maniera tale da far emergere tutte le eventuali situazioni di incompatibilità previste dall'art.8 del D.Lgs 545/92 a seconda che si riferiscano a situazioni personali attinenti al giudice ovvero al coniuge o al parente fino al secondo grado o affine in primo grado.

Le risposte pervenute, ove incomplete, hanno determinato l'attivazione dei poteri ispettivi di questo Consiglio, con richieste rivolte, prima dell'inizio del procedimento per l'accertamento dell'incompatibilità, all'interessato, alle Commissioni Tributarie di appartenenza, e alla Pubblica Amministrazione. In particolare il Consiglio di Presidenza si è avvalso anche della Guardia di Finanza o della Agenzia delle Entrate, quando ha ritenuto insufficienti o dubbi gli elementi forniti dall'interessato.

Laddove, invece, dalle dichiarazioni rese in questionario sono emerse evidenti ragioni di incompatibilità, il procedimento è stato tempestivamente instaurato, con la concessione all'interessato di un termine di 30 giorni per la presentazione di memorie difensive, e, fermo il suo diritto di richiedere l'audizione personale, di avvalersi dell'assistenza di un difensore scelto tra gli iscritti agli Albi professionali di avvocati o di dottori commercialisti ovvero tra i giudici tributari.

Nel corso dell'anno 2005, la Commissione ha proceduto all'esame di 5485 dichiarazioni sostitutive di atto notorio, oltre che degli esposti di privati e di segnalazioni delle Commissioni Tributarie e/o degli Uffici delle entrate, tutte relative a presunte situazioni di incompatibilità, dalle quali sono scaturite:

- n. 170 delibere di richieste di chiarimenti all'interessato e di notizie al Ministero delle Finanze
- n. 23 delibere di apertura di procedimenti di decadenza
- n. 20 delibere di convocazione
- n. 9 delibere di decadenza
- n. 18 delibere di archiviazione di procedimenti di decadenza
- n. 86 delibere di archiviazione atti

- n. 12 delibere di non luogo a provvedere.
- n. 6 lettere interlocutorie preliminari alle delibere
- n. 21 delibere di presa d'atto dei D.M. di decadenza
- n. 632 comunicazioni delle delibere

Rispetto al 2004, a fronte dell'aumento di "richieste di chiarimenti all'interessato e di notizie al Ministero delle Finanze", si è registrata una riduzione significativa sia delle delibere di "apertura di procedimento di decadenza" che di "convocazione", che sono passate, le prime da 61 a 23, le seconde da 49 a 20. Ciò è significativo dell'impegno profuso negli ultimi anni dal Consiglio di Presidenza per l'eliminazione di tutte le situazioni di incompatibilità emerse, con sensibile effetto deterrente per i giudici tributari.

f) Sesta Commissione: disciplinare.

L'Ufficio VI, nell'ambito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, esplica la propria attività come disposto dal Regolamento del Consiglio medesimo, approvato con Delibera del 1° aprile 2003 e pubblicato sulla G.U. del 15 aprile 2003, con la predisposizione dei provvedimenti disciplinari, ex art.16 del D.Lgs.vo 545/92 e di decadenza di cui all'art.12 lettere a), c), d) ed e) stessa normativa, con esclusione di quelli previsti dall'art. 12 lettera b);

in particolare predispone le proposte di apertura del procedimento secondo le indicazioni del Consigliere, cui compete la responsabilità e direzione dell'Ufficio, predispone le proposte di delibera di contestazione degli addebiti disciplinari nonché, il decreto di fissazione della discussione nei relativi procedimenti disciplinari;

forma l'originale del testo delle decisioni disciplinari e dei provvedimenti cautelari di sospensione obbligatoria o facoltativa dalle funzioni, redatti ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento per il procedimento disciplinare, approvato con Delibera 15 giugno 1999 e pubblicato sulla G.U. n.152 del 1° luglio 1999.

L'Ufficio ha inoltre il compito di vigilare sul funzionamento delle Commissioni Tributarie e di predisporre ispezioni.

Per quanto concerne i procedimenti relativi alla decadenza dei giudici tributari, predispone dapprima le delibere di apertura del procedimento e successivamente le delibere di contestazione e di convocazione dei giudici interessati.

Predispone infine le delibere di decadenza e formula la proposta di presa d'atto del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'Ufficio tiene il registro degli esposti dei giudici tributari, pubbliche autorità ed altri soggetti pubblici e privati, quello delle iniziative disciplinari, il registro relativo alle convocazioni, agli esposti e notizie relative alle ipotesi di decadenza, ed infine quello dei soggetti sottoposti a procedimenti penali e dei condannati anche a pene accessorie.

DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SITUAZIONE
ANNO 2005

SEGNALAZIONE AI TITOLARI DELL'AZIONE DISCIPLINARE: Totale n.13

dei quali:

- n.1 per procedimento penale;
- n.5 per omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio; n.3 per omesso deposito di decisioni;
- n.4 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico.

PROCEDIMENTI AVVIATI:

Totale n. 8

dei quali :

- n.1 per procedimento penale;
- n.2 per tardivo deposito di sentenze;
- n.3 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n.2 per omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva.

CONVOCAZIONI : n.7

PROCEDIMENTI DEFINITI: n.7

dei quali definiti con:

DECISIONI DISCIPLINARI : n.3

n. 3 assoluzioni (n.1 per comportamento non conforme ai doveri o alla dignità del proprio ufficio, n.1 per omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, n.1 per tardivo deposito di sentenze);

PROCEDIMENTI ARCHIVIATI : n.2 (tardivo deposito di sentenze);

PROCEDIMENTI ESTINTI ex art.21 del Regolamento per il procedimento disciplinare: n.2 (n.1 per tardivo deposito di sentenze; n.1 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico)

PROCEDIMENTI SOSPESI (ex art.11, 2° comma, del Regolamento per il procedimento disciplinare): n. 1

PROCEDIMENTI DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DI CUI ALL'ART.14 , 1° comma, del Regolamento per il procedimento disciplinare: n.2

REVOCA DI PROCEDIMENTI DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DI CUI AGLI ARTT. 13 e 14 del Regolamento per il procedimento disciplinare: n.2

SITUAZIONE RELATIVA AI PROCEDIMENTI DI DECADENZA EX ART.12 DEL D.LGS.545/92

ATTIVITA' ANNO 2005

DELIBERE DI APERTURA PROCEDIMENTO DI DECADENZA:

Totale n. 17

delle quali:

n.11 ex art.12, comma 1, lett.a) per mancanza del requisito di cui all'art.7, lett.f), D.Lgs.545/92;

n.1 ex art.12, comma 1, lett.a) per mancanza del requisito di cui all'art.7, lett.e), D.Lgs.545/92;

n.1 ex art.12, comma 1, lett.a) per mancanza del requisito di cui all'art.7, lett.c), D.Lgs.545/92;

n.4 per omessa partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive di cui all'art.12, lett.e), D.Lgs.545/92

DELIBERE DI DECADENZA:

Totale n. 8

delle quali:

n.1 ex art.12, comma 1, lett.a) D.Lgs.545/92 per mancanza del requisito di cui all'art.7, lett.c), stessa normativa;

n.3 ex art.12, lett.d), D.Lgs.545/92;

n.3 per omessa partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive di cui all'art.12, lett.e), D.Lgs.545/92

n.1 ex art.12, comma 1, lett.a) D.Lgs.545/92 per mancanza del requisito di cui all'art.7, lett.f), stessa normativa

DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTI DI DECADENZA:

Totale n. 10

n.1 ex art.12, comma 1, lett.a) D.Lgs.545/92 per mancanza del requisito di cui all'art.7, lett.c), stessa normativa;

n.1 ex art.12, lett.d), D.Lgs.545/92;

n.3 per omessa partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive di cui all'art.12, comma 1, lett.e) D.Lgs.545/92;

n.4 ex art.12, comma 1, lett.a) D.Lgs.545/92 per mancanza del requisito di cui all'art.7, lett.f), stessa normativa;

n.1 ex art.12, comma 1, lett.a) D.Lgs.545/92 per mancanza del requisito di cui all'art.7, lett.e), stessa normativa.

ESPOSTI PERVENUTI

Totale n.8

g) Settima Commissione: contenzioso.

L'attività della Commissione, nonostante la flessione – rispetto agli anni precedenti – delle impugnative proposte dagli interessati avverso le delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e dei conseguenti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata comunque rimarchevole.

La Commissione esamina, studia ed approfondisce i ricorsi giurisdizionali, predisponendo conseguentemente le relazioni all'Avvocatura dello Stato, contenenti osservazioni e difese per consentire la costituzione e la resistenza in giudizio nei predetti ricorsi. Opera, altresì, per assicurare l'esigenza di avere costanti rapporti con l'Avvocatura, il T.A.R. ed il Consiglio di Stato, al fine di conoscere tempestivamente lo stato degli atti.

Anche nel caso di ricorsi straordinari al Capo dello Stato, la Commissione, dopo aver valutato i motivi dell'impugnativa, predispone le necessarie relazioni per il Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Allo stesso modo, la Commissione, allorché ritiene fondati i motivi posti alla base delle varie tipologie di ricorsi, predispone i necessari provvedimenti di autotutela.

Nell'anno 2005, a fronte di altrettanti ricorsi proposti innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali avverso le delibere consiliari o i decreti ministeriali, sono stati elaborati 21 rapporti per le Avvocature dello Stato; 9 sono stati invece i rapporti relativi ai ricorsi in appello innanzi al Consiglio di Stato.

Quanto ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato è stato sottoposto al Consiglio un solo rapporto da inviare al Dipartimento per le Politiche Fiscali.

Le prese d'atto dei favorevoli provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa e del Capo dello Stato (ordinanze cautelari, sentenze e decreti di rigetto dei ricorsi), adottate per altrettanti procedimenti giurisdizionali o amministrativi sono state 29.

Nel corso del 2005 sono stati predisposti, in misura sensibilmente inferiore rispetto agli anni precedenti, i rapporti per il Dipartimento per le Politiche Fiscali concernenti gli inviti rivolti all'Avvocatura Generale dello Stato al fine di impugnare per Cassazione le numerose sentenze, pronunciate in via equitativa dai Giudici di pace, che avevano riconosciuto ai magistrati tributari la spettanza della cosiddetta indennità giudiziaria.

In particolare, i rapporti sono stati 2, mentre 121 sono state le prese d'atto delle sentenze della Suprema Corte.

h) Ottava Commissione: Contabilità ed amministrazione.

- La Commissione VIII, nel sovrintendere l'attività dell'Ufficio VIII nel corso dell'anno 2005 ha provveduto, in adempimento dei compiti previsti dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, all'esame e allo studio, nonché all'approvazione, dei seguenti provvedimenti, poi sottoposti alla deliberazione del Consiglio:

- esame e studio di quesiti in merito al trattamento economico dei giudici tributari,
totale delibere n° 13;

- predisposizioni di delibere in merito al funzionamento delle Commissioni Tributarie
totale delibere n° 21;

- esame delle richieste di liquidazione onorari pervenute dalle Avvocature distrettuali dello Stato e predisposizione delle delibere da sottoporre all'approvazione del Comitato di Presidenza,
totale delibere n° 3;

- esame e studio di pratiche per cui non si è ritenuto opportuno predisporre proposte di delibere,
totale n° 55;

E' stato altresì predisposto lo schema della risoluzione n° 1, approvata dal Consiglio nella seduta dell'8 febbraio 2005, in merito alla "*Liquidazione del compenso variabile in caso di deposito della sentenza oltre il termine di 30 giorni dalla deliberazione*".

L'Ufficio VIII, nel corso dell'anno 2005 ha provveduto:

- alla redazione di n° 14 verbali delle sedute tenute dalla Commissione *Amministrazione e Contabilità*;

- all'aggiornamento e tenuta del registro della Commissione VIII, ove le pratiche sono iscritte nell'ordine nel quale pervengono all'Ufficio.

L'attività svolta dalla Commissione VIII è stata effettuata in stretto contatto con il Comitato di Presidenza, specie per l'attività del Servizio di Ragioneria (Uff. IX).

i) Nona Commissione: Informatizzazione del Processo Tributario.

Come anticipato nella precedente relazione dell'anno 2004, nel corso del corrente anno è stata istituita la Commissione sull'Informatizzazione del Processo Tributario competente a seguire tutte le attività concernenti il predetto progetto, sia per quanto attiene allo studio preliminare degli aspetti normativi da sottoporre, ex art. 24 Dlgs. 545/92, al parere del Consiglio di Presidenza in ordine all'adozione di un DPR avente ad oggetto il "Regolamento recante la disciplina sull'uso dei sistemi informativi e telematici nel processo tributario", e sia allo scopo di agevolare l'iter del progetto stesso per una sua celere realizzazione.

Oltre allo svolgimento delle attività strettamente inerenti il Processo Tributario Telematico, la Commissione si è adoperata anche per attivare tutte quelle iniziative reputate propedeutiche o di supporto al principale progetto di informatizzazione.

1. Attività svolta nell'anno 2005

- Collegamento al Centro Elettronico di Documentazione (CED) della Corte Suprema di Cassazione e Corsi di Introduzione all'uso dell'applicativo

La Corte Suprema di Cassazione gestisce e mette a disposizione degli utenti abilitati il servizio denominato ItalgireWeb, il quale consiste in un'applicazione Web di consultazione delle banche dati e consente di gestire decine di archivi di norme, giurisprudenza, e bibliografia fortemente interconnessi tra loro mediante richiami reciproci.

Il Consiglio di Presidenza ha valutato la forte utilità per i componenti delle Commissioni Tributarie a potere usufruire della detta banca dati e, pertanto, ha proceduto a sottoscrivere, in data 14 aprile 2005, una specifica intesa operativa con il Centro Elettronico di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione.

A seguito dell'accordo su citato i componenti delle Commissioni Tributarie possono essere abilitati a collegarsi gratuitamente con il sistema Italgire Web e le credenziali di accesso al servizio vengono fornite, a richiesta degli interessati, dalla Segreteria per il Coordinamento e la Programmazione delle Attività Informatiche del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Tale iniziativa è stata avviata con successo nel corso dell'anno e già al 31 dicembre 2005 risultano attivate oltre 400 utenze, mentre sono circa un migliaio le richieste pervenute da parte dei giudici tributari.

A seguito dell'ampio interesse destato dall'iniziativa anzi detta, la Commissione si è attivata per giungere ad un ulteriore accordo operativo mirato all'organizzazione di corsi gratuiti di introduzione all'utilizzo della applicazione Italgire Web, da effettuarsi presso il Centro Elettronico di Documentazione (CED) della Corte Suprema di Cassazione e tenuti da qualificato personale della medesima struttura.

I corsi saranno coordinati dalla Segreteria per il Coordinamento e la Programmazione delle Attività Informatiche di questo Consiglio, la quale ha

provveduto, unitamente al CED Cassazione, a gestirne l'aspetto operativo e logistico.

Una prima edizione del corso è già in programma per febbraio 2006.

➤ Informatizzazione del processo tributario

La Commissione ha provveduto a seguire lo sviluppo dei lavori del progetto di gestione telematica del deposito e consultazione degli atti del processo tributario, attraverso assidui rapporti con l'Ufficio Amministrazione delle Risorse del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e Finanze, avendo cura, in particolare, di agevolare tutte le iniziative per le quali fosse richiesta la partecipazione ed il contributo dell'esperienza dei componenti delle Commissioni Tributarie.

Essendo, difatti, il progetto nella fase di definizione degli applicativi riguardanti le funzioni giudicanti, di particolare importanza è stata l'azione della Commissione di sensibilizzazione dei Giudici tributari affinché si rendessero volontari partecipi delle iniziative di progettazione e sperimentazione che saranno attivate nel corso del prossimo anno.

La Commissione si è impegnata attivamente anche nel progetto di estensione del "Processo Tributario Telematico" innanzi alla Corte di Cassazione, nato da una serie di incontri avuti con i vertici del citato UAR del Ministero dell'Economia e Finanze e del CED Cassazione.

In detti incontri si è giunti alla conclusione della necessità di portare avanti la proposta della Commissione di procedere ad una *integrazione tra i sistemi informativi delle Commissioni Tributarie con quelli della Suprema Corte di Cassazione*, attraverso un accordo operativo in corso di perfezionamento.

Grazie alla su detta intesa operativa, lo scambio e la consultazione di fascicoli e delle sentenze, potrà avvenire sempre on-line, con modalità che saranno definite dai tavoli tecnici nel prosieguo dei lavori.

La contemporanea evoluzione della normativa regolante l'uso di tecnologie informatiche nell'attività documentale della Pubblica Amministrazione, concretatasi nella pubblicazione in G.U. del D.Lgs. 82/05 "Codice per la PA digitale" e del DPR 68/05 recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, ha generato la necessità di aggiornare e modificare in modo alquanto sostanziale la bozza di DPR già approntata, per l'adozione del "Regolamento recante la disciplina sull'uso dei sistemi informativi e telematici nel processo tributario", attraverso il quale deve essere disciplinato l'uso di strumenti informatici e telematici nelle attività strumentali del processo tributario allo scopo di definire nel dettaglio i principi generali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In conseguenza alle novità introdotte, di recente è stata inoltrata al Consiglio di Presidenza da parte dell'apposito Gruppo di Lavoro del DPF, la richiesta di parere sulla nuova stesura della proposta di decreto.

Capitolo Secondo

1. L'attività del Consiglio

Il Consiglio, nell'anno 2005 ha dedicato particolare attenzione alla problematica dell'informatizzazione del processo tributario.

Come già detto, è stata istituita la Commissione informatica, che ha operato in stretto contatto con gli altri organi coinvolti (DPF, Sogei) ed ha provveduto alla istituzione di corsi di formazione dei giudici tributari per l'approccio a detta procedura.

L'attività dell'organo di autogoverno dei giudici tributari, nell'anno 2005 si è articolata in 38 sedute, nelle quali sono state adottate complessivamente 1927 delibere; sono state effettuate 40 audizioni nel corso di procedimenti disciplinari e/o per incompatibilità. Sono state approvate, inoltre, 7 risoluzioni e 14 pareri.

Ulteriore qualificante attività del Consiglio è stata quella del costante raccordo con il Comitato di Presidenza, i cui compiti sono previsti dall'art. 9 del Regolamento interno e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità. E' un organo questo, presieduto dal Presidente del Consiglio di Presidenza, del quale fanno parte i due Vice Presidenti ed altri due componenti e che svolge un'attività di iniziativa e di indirizzo sotto il profilo contabile e amministrativo.

Nel corso dell'anno 2005, il Comitato ha effettuato 30 sedute, nelle quali ha adottato 87 proposte di delibera in materia per lo più contabile, riguardanti la contrattistica e gli atti squisitamente contabili (consuntivo 2004 e verifiche trimestrali sotto il controllo del Collegio dei Revisori).

Va sottolineata, infine, l'attività che si è posta in essere con riferimento all'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario. In esecuzione delle risoluzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nn. 7 e 8 del 26/10/2004, il Consiglio ha proseguito nell'organizzazione delle relative cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario, che si sono svolte nelle singole sedi delle Commissioni tributarie regionali, nei mesi di gennaio e febbraio 2005 ed hanno visto la partecipazione di almeno un Componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria .

2. La Segreteria Generale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

La Segreteria Generale, distinta, com'è noto, in *Segreteria Amministrativa*, *Segreteria Tecnica* e *Segreteria per il Coordinamento e la Programmazione dell'Attività Informatica*, anche per l'anno in riferimento, ha assicurato, tra l'altro, il buon funzionamento dell'intero Ufficio di Segreteria ed il supporto al Comitato ed al Consiglio di Presidenza.

In particolare, la Segreteria Amministrativa - che si compone di 5 elementi di cui due di Area C2 che attendono alle questioni di maggior rilevanza (decreti, corrispondenza con il DPF, relazioni sindacali e relazioni di particolare importanza in stretta collaborazione con lo scrivente) e tre unità di Area B che espletano attività relativa alla gestione del Personale (rilevazione delle presenze, visite fiscali e corrispondenza interna tra il Servizio di Ragioneria ed il Segretario Generale per i molteplici adempimenti di relativa competenza) - ha utilizzato, nel corso del 2005, complessivamente n. 1706 protocolli e l'attività effettivamente espletata può essere quantificata in 511 atti tra provvedimenti e comunicazioni relativi alla elaborazione e gestione di:

- 1) assenze del Personale (art. 21), richieste visite fiscali;
- 2) cause di servizio;
- 3) organizzazione Forum P.A.
- 4) programmazione operativa
- 5) relazione al conto annuale
- 6) relazioni sindacali
- 7) seminari per l'aggiornamento e la formazione specialistica del Personale part time, pagamento fatture e comunicazioni varie, ecc.

A tali attività, occorre aggiungere:

- la gestione dell'Archivio che, nel periodo in esame, ha curato, a seguito delle vicende personali dei giudici tributari, la movimentazione ed eliminazione di circa 2000 fascicoli ed ha utilizzato un quantitativo di protocolli pari a n. 15.614. A questa attività va aggiunta la trasmissione e la ricezione di 2.521 fax e la gestione della corrispondenza sia in arrivo che in partenza pari a circa 5000 note per voce. L'archivio in questione, si compone di 7 elementi, di cui due collocati a riposo a decorrere dal 1° febbraio 2005;
- la gestione del servizio di portineria e quello di anticamera, cui attendono un dipendente di Area B2 (ove non impegnato nei compiti precipui di elettricista), uno di Area B1 e tre dipendenti di Area A1 (supportati, non di rado, anche dagli autisti quando non impegnati nella conduzione delle auto di servizio);
- la gestione del servizio automobilistico, composto complessivamente da 6 dipendenti;
- la gestione del servizio centralino svolto da due unità.

In riferimento, poi, alle funzioni di sovrintendenza del servizio di Ragioneria da parte del Segretario Generale, la Segreteria Amministrativa opera per le autorizzazioni richieste ai fini della emissione degli ordinativi di pagamento. Fa capo

sempre al Segretario Generale, il controllo sull'aspetto prettamente contabile, del prospetto di bilancio previsionale e di chiusura dell'esercizio finanziario, in conformità alle previsioni del Regolamento di Contabilità e Amministrazione.

La particolare attività di verbalizzazione e conservazione degli atti, viene curata dalla Segreteria Tecnica quale supporto speciale all'attività del Consiglio nella sua attività deliberante nonché al Comitato di Presidenza, con particolare riguardo ai compiti previsti dal proprio Regolamento di contabilità. Tale Segreteria, composta da tre elementi, è il perno attorno al quale ruota tutta l'attività del Consiglio. Svolge preziosa attività di supporto al Presidente sia con riferimento alle relazioni interne al Consiglio che all'esterno, in particolare con tutti gli organi istituzionali con i quali il medesimo intrattiene rapporti. Nell'anno 2005, la Segreteria Tecnica ha curato l'elaborazione di n. 69 verbali concernenti sia le sedute del Consiglio, sia quelle del Comitato; ha predisposto, nel complesso, n. 75 o.d.g. del Consiglio e del Comitato ed ha raggruppato tutti gli ordini del giorno con i relativi allegati raccolti nel cosiddetto "librone" per le sedute consiliari. La stessa Segreteria Tecnica, ha supportato il Consiglio nella stesura della Relazione annuale al Parlamento e la elaborazione delle audizioni dei convocati (n. 40 convocazioni), nel controllo delle delibere consiliari allegate ai verbali, predisponendo, nell'insieme, n. 1927 atti inerenti la spedizione e comunicazione delle stesse.

La Segreteria per il Coordinamento e la Programmazione dell'Attività Informatica ha, in primo luogo, provveduto alla gestione del sito web e degli accessi internet nonché della posta elettronica del Consiglio e delle caselle nominali degli impiegati. Il numero di pratiche trattate a mezzo posta elettronica del Consiglio, risultano essere, per l'anno 2005, pari a n. 1350, al quale deve aggiungersi la trattazione di circa n. 1400 pratiche inerenti l'attività della stessa Segreteria Informatica. In particolare, per quanto concerne la gestione dinamica delle delibere consiliari, nell'anno di riferimento si è arrivati ad informatizzare circa 2000 delibere. Contestualmente, la Segreteria Informatica ha curato, quindi, l'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento per GG.TT. tenutisi presso il CED della Corte Suprema di Cassazione; ha provveduto, inoltre, ad interfacciarsi con gli Uffici del Dipartimento per le Politiche Fiscali e con SOGEI, al fine di verificare la funzionalità della procedura in dotazione alle Commissioni Tributarie.

Infine, non si può non considerare anche l'attività di raccolta dei dati utili alla gestione dei compensi ai Giudici Tributarî ed alle necessità di rilevazione statistica del Consiglio nonché la gestione e verifica delle procedure informatiche messe a disposizione del Consiglio.

Contestualmente a tale attività, la Segreteria Informatica ha continuato a partecipare a gruppi di lavoro unitamente al DPF e SOGEI, concernenti la "Trasmissione telematica degli atti delle Commissioni Tributarie" ed il "Miglioramento della Giustizia Tributaria".

PARTE SECONDA**LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA****Capitolo Primo****1. L'attività giurisdizionale delle Commissioni****a) *Dati statistici.***

Anche quest'anno, l'esame dei dati statistici, relativi all'anno 2005, evidenzia la tendenza alla riduzione dei procedimenti pendenti innanzi alle Commissioni tributarie, ad ulteriore conferma della funzionalità e dell'efficienza del sistema.

I procedimenti complessivamente sopravvenuti nel corso dell'anno 2005, sono stati 300.954, a fronte dei 364.600 definiti con provvedimenti depositati nel corso dello stesso anno. I ricorsi sono, pertanto, così diminuiti: dai 676.026 pendenti al 1° gennaio 2005, si è giunti ai 600.371 al 31 dicembre dello stesso anno, con una riduzione pari all'11,20 %.

L'andamento su evidenziato non risulterebbe difforme anche se si andassero a considerare tra i ricorsi pendenti i decreti presidenziali, ex art. 27 del D.lgs. 546/92, per i quali, alle date prese in riferimento, non risulti decorso il termine di reclamo, di cui al successivo art. 28. Difatti i numeri da valutare sarebbero di 688.531 pendenti al 01 gennaio 2005 e di 619.006 al 31 dicembre dello stesso anno, con una diminuzione in percentuale pari al 10,10%.

Per quanto attiene, invece, al particolare sui ricorsi pervenuti nel corso d'anno, risulta che dai 174.760 ricorsi presentati alle Commissioni tributarie provinciali, nell'anno 2004, si è passati ai 255.276, presentati innanzi alle stesse Commissioni Provinciali nell'anno 2005. Gli appelli proposti, invece, dinanzi alle Commissioni Tributarie Regionali, sono passati dai 42.731 del 2004, ai 45.678 del 2005.

b) L'attività delle Commissioni tributarie regionali.

I dati provenienti dalle Commissioni tributarie regionali, come già detto, confermano la tendenza alla riduzione dell'arretrato. Sul piano della produttività le Commissioni Regionali che hanno fatto registrare il maggior numero di sentenze pro-capite, depositate nel 2004, sono la Commissione Tributaria Regionale della Campania e quella della Basilicata, con una media di 58 decisioni per giudice. Anche in molte altre Commissioni Tributarie Regionali la media risulta simile: ad esempio, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio si attestano su una media pro-capite di 57 sentenze; la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna su 55; la Commissione Tributaria Regionale della Puglia su 50; la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia su 49; la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia su 44. Nelle altre Commissioni Regionali la media risulta relativamente più bassa, ma non per un minore impegno dei magistrati tributari a svolgere il proprio lavoro, bensì a seguito delle minori sopravvenienze e quindi della riduzione dell'arretrato. Volendo indicare una media nazionale, si può affermare che ogni giudice tributario d'appello ha trattato 8,14 ricorsi per udienza, con una punta massima, per la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, di 10,86 ricorsi.

Un quadro riassuntivo concernente le Commissioni tributarie regionali fornisce i seguenti dati:

- a) procedimenti pendenti innanzi alle Commissioni tributarie regionali al 31 dicembre 2004: n° 138.418 (142.875 comprendendo i decreti presidenziali non reclamati);
- b) ricorsi sopravvenuti nel periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2005: n° 45.678;
- c) decisioni pronunciate nel periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2005: n° 65.684;
- d) pendenze risultanti al 31 dicembre 2005: n° 101.707 (116.191 comprendendo i decreti presidenziali non reclamati)

c) L'attività delle Commissioni tributarie provinciali.

Anche l'analisi dei dati provenienti dalle Commissioni tributarie provinciali, conferma il dato evidenziato più volte, riassumibile nell'eccellente funzionalità delle Commissioni tributarie.

L'arretrato giacente presso le Commissioni tributarie provinciali è, salvo alcune eccezioni, in costante discesa, come del resto è facilmente deducibile confrontando i dati della presente relazione con gli analoghi dati forniti per lo scorso anno. Al riguardo, si riporta il numero dei ricorsi pendenti al 31 dicembre 2005, presso le 10 Commissioni tributarie provinciali con maggiore recupero dell'arretrato rispetto al numero dei ricorsi giacenti presso le stesse al 31 dicembre 2004:

Commissione	Pendenti 31/12/04	al	Pendenti 31/12/05	al	Diminuzione percentuale
LUCCA	7.265		4.205		42,12%
VARESE	13.049		8.149		37,55%
BARI	30.421		20.039		34,13%
FOGGIA	9.448		6.838		27,62%
BOLOGNA	14.792		10.959		25,91%
NAPOLI	25.949		19.797		23,71%
TARANTO	29.329		24.019		18,10%
ROMA	98.439		81.789		16,91%
CATANIA	16.099		13.637		15,29%
MESSINA	22.636		20.123		11,10%

Riportiamo gli stessi dati calcolati comprendendo i decreti presidenziali non reclamati:

Commissione	Pendenti 31/12/04	al	Pendenti 31/12/05	al	Diminuzione percentuale
LUCCA	7.491		4.421		40,98%
VARESE	12.972		8.027		38,12%
BARI	30.607		20.913		31,67%
FOGGIA	9.752		6.808		30,19%
NAPOLI	28.168		19.742		29,91%
BOLOGNA	15.508		11.074		28,59%
CATANIA	17.139		13.448		21,54%
TARANTO	28.931		24.219		16,29%
ROMA	97.869		85.195		12,95%
MESSINA	22.516		19.888		11,67%

E' opportuno specificare, che, dai dati sopra esposti riferiti alla presenza della maggior differenza di numero dei ricorsi arretrati, non si deve erroneamente dedurre che la produttività dei magistrati in servizio presso le altre Commissioni sia inferiore a quella dei loro colleghi dianzi indicati. Invero, dal raffronto dei dati relativi al numero di sentenze mediamente pronunciate, nell'anno in trattazione, dalle suddette 11 Commissioni Tributarie Provinciali, si evince che buona parte di queste ha un indice di lavoro superiore alle altre che non evidenziano questa sofferenza:

Commissione	Numero medio pronunciamenti assunti
TARANTO	180,73
CATANIA	179,88
SAVONA	164,00
MESSINA	156,02
LATINA	149,77
VIBO VALENTIA	141,43
CATANZARO	140,74
BARI	139,54
VARESE	133,19
NAPOLI	127,16
PESARO	123,63
LUCCA	118,69
L'AQUILA	115,71
ROMA	114,61
PISA	114,53

Il dato relativo al numero di ricorsi trattati per udienza dai Giudici delle Commissioni Provinciali è pari ad una media nazionale di 10,85, con una punta massima registrata, nelle Commissioni Tributarie Provinciali di Catanzaro e Varese, di 23 ricorsi mediamente trattati per udienza.

Per completezza si deve puntualizzare che dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali, nell'anno 2005, sono state trattate 67.880 istanze relative a provvedimenti cautelari, ex art. 47 D.Lgs.546/92. Nell'anno precedente, il numero fu, invece, di 54.345. Le istanze che hanno trovato accoglimento sono in percentuale il 32 % a fronte del 30,61% dell'anno 2004.

d) Esiti dei ricorsi con particolare riferimento all'Amministrazione Finanziaria.

Dalle relazioni fatte pervenire dai Presidenti di Commissioni tributarie, si possono dedurre i dati relativi alla soccombenza in giudizio dell'Amministrazione finanziaria nel corso dell'anno 2005.

La percentuale di detta soccombenza, anche parziale, dell'Amministrazione si attesta in primo grado sul 57,71 % e in appello sul 57,05%.

Non si può non rappresentare a questo punto, quanto già evidenziato da alcuni Presidenti di Commissione, circa, il tipo di difesa dell'Amministrazione che, a volte, appare carente o insufficiente. Sembrano frequenti, invero, i casi in cui l'Amministrazione Finanziaria, o non si costituisce in giudizio, o, ancorché costituita, non compare in udienza.

Si riportano qui di seguito i dati relativi alla percentuale di soccombenza dell'Amministrazione Finanziaria in alcune Commissioni, dai quali è possibile ricavare il minimo ed il massimo delle percentuali sottoelencate.

Commissione	Percentuali di soccombenza massima
CTP Aosta	78,46
CTP Siracusa	76,48
CTP Avellino	74,12
CTP Piacenza	72,52
CTP Enna	72,40
CTP Trieste	72,12
CTP Viterbo	72,04
CTP Catanzaro	71,08
CTR Molise	71,00
CTP Macerata	70,54

Commissione	Percentuali di soccombenza minima
CTP Rovigo	31,22
CTP Modena	38,56
Il grado Trento	41,26
CTP Belluno	41,02
CTP Crotone	42,34
Il grado Bolzano	42,40
CTP Siena	42,86
CTP Reggio Emilia	43,92
CTP Cagliari	44,80
CTP Torino	45,02

e) Organico dei componenti delle Commissioni tributarie.

La diminuzione del carico di lavoro pendente innanzi alle Commissioni tributarie, ha indotto l'Organo di autogoverno a ridurre ulteriormente, rispetto agli anni precedenti, il numero di posti che sono stati messi a concorso, pur in presenza di numerose vacanze.

Come più puntualmente si può ricavare dalle tabelle finali allegate alla presente relazione, il numero dei magistrati tributari in servizio al 31 dicembre 2005 è di 5.246 unità, di cui 990 Presidenti di Commissione e di sezione, 904 vice Presidenti di sezione e 3.352 giudici.

Alla stessa data, quindi, tenuto conto dell'organico tabellare, risultano vacanti complessivamente 425 posti di Presidente di Commissione e di sezione; 511 posti di vice presidente di sezione e 2.308 posti di giudice nelle varie Commissioni Tributarie.

Anche quest'anno trova conferma il dato che fa registrare più carenze in organico nelle Regioni nelle quali vi è un maggior numero di Commissioni tributarie Provinciali. Tra queste ultime, è accentuata la "scopertura" per quelle Commissioni con un maggior numero di sezioni. La Regione con il più alto numero di vacanze in organico è la Lombardia, ove (al 31.12.2005) sono scoperti 52 posti di Presidente di sezione, 72 posti di vice Presidente di sezione e 331 posti di giudice. In Campania, mancano 58 Presidenti di sezione, 62 vice Presidenti e 222 giudici; in Piemonte, sono vacanti 34 posti di Presidente di sezione, 51 di vice Presidente e 209 posti di giudice; nel Lazio, sono vacanti 57 posti di Presidente di sezione, 36 di vice Presidente e 205 posti di giudice.

Vi sono, poi, Regioni in cui, a fronte di un organico ritenuto non sufficiente corrispondono maggiori vacanze. E' il caso della Liguria, che, pur avendo soltanto cinque Commissioni tra regionali e provinciali (per un organico totale di 366 magistrati), registra vacanze per 22 Presidenti di sezione, 27 vice Presidenti di sezione e 120 giudici, con una percentuale di circa il 46%. Infine, la Provincia autonoma di Bolzano, registra oltre il 57% di scopertura di organico dove su 54 magistrati, ne risultano mancanti 31.

f) Il personale amministrativo.

Il personale degli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie è attualmente gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base della dotazione organica prevista, per ciascuna Commissione, dal D.M. 21 dicembre 2001 (in G.U. n° 91 del 18 aprile 2002).

Rispetto all'anno 2004, i dati relativi al 2005 evidenziano una diminuzione generale del personale delle Segreterie in tutti i profili professionali; in particolare tale diminuzione ha ancor più aggravato la carenza del profilo C1 segnalata nelle precedenti relazioni, vale a dire quello riguardante il personale legittimato, unitamente al profilo C2 ed all'Area B3 (la quale è passata da una situazione di lieve esubero a quella di carenza) a svolgere le mansioni che più propriamente attengono all'espletamento del servizio giurisdizionale (assistenza ai collegi in udienza, verbalizzazione, etc.).

Per fornire un quadro riassuntivo e schematico, va detto che i dipendenti effettivamente in servizio al 31 dicembre 2005, ammontano a 2.299 unità, su una pianta organica di 2.483 unità, con una carenza pari, quindi, al 7%.

Sul totale, si riscontra un lieve esubero unicamente nel profilo B1 (in tutto 18 unità), mentre in tutti gli altri dell'Area B ed in tutta l'Area C si evidenziano le carenze già segnalate. Invero, a fronte di una scopertura per numero di 95 unità nel profilo C1, ne ritroviamo 10 assenti nel profilo C2 e 23 nel profilo C3. Mancano, infine, 4 unità nell'area dirigenziale, presso le Commissioni Tributarie Regionali per la Calabria, per le Marche, per la Liguria e per il Friuli Venezia Giulia.

g) Le strutture materiali.

L'esame delle relazioni presentate a questo Consiglio dai Presidenti delle Commissioni tributarie evidenzia, come dato complessivo, una situazione leggermente migliorata rispetto a quanto denunciato lo scorso anno con riferimento alla sistemazione logistica delle Commissioni tributarie.

Permangono, tuttavia, situazioni localmente deficitarie che si registrano da tempo. A parte quella relativa alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, che appare veramente grave, si segnalano le Commissioni per le quali sarebbe necessario intervenire. Queste ultime sono: le Commissioni tributarie provinciali di Varese, di Savona, di Brescia, di Cagliari, di Vercelli, di Potenza, di Trieste, di Lodi. Anche la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata si trova in serie difficoltà logistiche.

Per altro verso, corre obbligo di segnalare anche le situazioni che si sono risolte positivamente, come quella della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che fu nella precedente relazione evidenziata.

Anche quest'anno è opportuno ribadire l'utilità di un intervento, che consenta, ove possibile, il trasferimento della sede delle Commissioni al di fuori del capoluogo di Provincia.

E' appena il caso di citare le disfunzioni e le carenze, anch'esse oggetto di specifica menzione in molte delle relazioni dei Presidenti di Commissioni Tributarie relative ad arredi, strumentazione (fotocopiatrici, computer, etc.), disponibilità di testi e di riviste giuridiche specializzate.

PARTE TERZA

LE RIFORME RITENUTE NECESSARIE

Capitolo Primo

RIFORMA COSTITUZIONALE E PROGETTO DI MODELLO EUROPEO

Accanto alla esigenza sopra accennata della pari dignità dei giudici tributari, occorre raggiungere ed in maniera definitiva e sotto ogni profilo, la pari dignità della giustizia tributaria con tutte le altre.

Per realizzare questo obiettivo occorre inevitabilmente procedere ad una riforma costituzionale.

Già nella relazione del 2003, il Consiglio si era fatto promotore di questa riforma, ancorandola al processo di giurisdizionalizzazione in atto delle Commissioni tributarie, che, di recente, si erano viste attribuire, con la legge 448/2001, la giurisdizione esclusiva in materia tributaria. La successiva legge del 2005 ha eliminato poi ogni dubbio interpretativo che era sorto, affermando che rientrano nella giurisdizione tributaria tutti i tributi di ogni genere e specie comunque denominati.

La proposta non era del tutto nuova. A tacer d'altro, la Commissione bicamerale per la riforma della Costituzione, risalente ai primi anni del '90, presieduta dall'On. Iotti e dall'On. De Mita, nel riformulare l'assetto istituzionale delle giurisdizioni, ne prevede una tripartizione. Alla giurisdizione ordinaria furono affiancate quella amministrativa (comprensiva anche di quella contabile) e quella tributaria. Già dagli anni '90 quindi, i tempi per questo salto di qualità furono ritenuti maturi per la giustizia tributaria da illustri costituzionalisti che facevano parte di quella Commissione.

I tempi viceversa non erano certamente maturi, né potevano esserlo all'epoca in cui fu scritta la Carta Costituzionale che non dedicò alla giustizia tributaria alcuna attenzione. Si limitò soltanto a far immaginare la sua sopravvivenza con la sesta norma transitoria quale giurisdizione speciale già esistente.

Le ragioni di questa omissione sono più che comprensibili, solo se si tiene presente lo stato, all'epoca, del contenzioso tributario, le cui controversie – allora definite di natura fiscale – erano considerate avulse dalla giurisdizione. Probabilmente si fece addirittura uno sforzo per lasciare garantita la sopravvivenza dei giudici speciali intorno alla cui natura vi fu un acceso dibattito.

Il costituente, era, da una parte preoccupato di garantire l'unità della giurisdizione, (tanto che qualcuno – come Calamandrei ed altri - pensò di sopprimere addirittura il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, per farli rientrare nella giurisdizione ordinaria), dall'altra, ed allo stesso tempo, era fermamente convinto (Ruini in prima linea), che non era più possibile permettere che si continuasse a procedere, come nel periodo fascista, durante il quale si affermava di tanto in tanto,

che qualche materia non fosse più soggetta al controllo giurisdizionale. Si disse quindi che non si poteva togliere ai cittadini, per un segmento di materia e di atti, la garanzia del ricorso giurisdizionale. Fu proposto comunque un emendamento che prevedeva, oltre alle giurisdizioni speciali del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, le giurisdizioni fiscali per la materia tributaria.

L'emendamento, ovviamente, non passò e, dopo ampia discussione, che si concentrò soprattutto sulla giustizia militare, venne fuori il testo dell'art. 103 così come oggi formulato.

Malgrado la citata sesta norma transitoria fissasse un termine di 5 anni, per una nuova disciplina delle giurisdizioni speciali, il legislatore intervenne soltanto nel 1972 e da quella riforma la Corte Costituzionale, con la nota sentenza del 1974, aprì le porte ad una interpretazione che poi ha consentito di ritenere la natura giurisdizionale delle commissioni tributarie.

Tuttavia non sono scomparse del tutto voci omogenee, ancorché trasversali sotto il profilo politico e cattedratico, che continuano a riproporre seri dubbi su detta natura, ancorata appunto alla sola interpretazione della corte costituzionale, ancorché ribadita in altre sentenze.

In effetti per ritenere definitivamente acquisita la pari dignità tra le giurisdizioni, è necessario che si intervenga in maniera espressa e precisa sul piano costituzionale, con l'inserimento della giurisdizione tributaria tra quelle previste dalla Costituzione.

Neppure la composizione eterogenea delle Commissioni tributarie, i cui componenti sono impropriamente definiti giudici onorari, pone ostacoli sul piano costituzionale alla luce dell'art. 102 della Costituzione che prevede la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia.

In sostanza è facile ritenere che, qualora il costituente del 48 avesse avuto il quadro che oggi presenta e rappresenta la giustizia tributaria, ne avrebbe certamente tenuto conto e non avrebbe potuto così microscopicamente ignorarla nella redazione dell'art. 103 della Costituzione. E' altrettanto lecito ritenere pertanto che un attento e responsabile costituente che si ponesse a riscrivere la seconda parte della Costituzione (come sembra possa avvenire in esito agli accordi politici, dopo l'esito negativo del referendum costituzionale di quest'anno) non inserisca, qualora volesse lasciare intatto l'impianto dell'art. 103, la seguente dizione: "I tribunali e le Corti di Appello tributarie (si dà per scontato il cambio della denominazione come si riferisce in altra parte della relazione) hanno giurisdizione esclusiva nella materia tributaria e nelle altre specificate dalla legge".

Detto assetto definitivo della giurisdizione tributaria costituirebbe un modello da proporre, sia sotto il profilo ordinamentale che processuale, agli altri paesi membri della Comunità Europea, nei quali, non esistendo una vera e propria giustizia del settore, il contenzioso fiscale rientra nella competenza o del giudice amministrativo o del giudice ordinario. Se si esclude sotto alcuni aspetti la Germania, che ha un sistema non molto lontano dal nostro, tutti gli altri paesi non hanno un organo giurisdizionale, neanche di natura speciale, competente in via esclusiva in materia tributaria.

Il Consiglio di Presidenza ha in animo di portare avanti il progetto ardito di armonizzazione delle giurisdizioni tributarie, progetto che sarebbe più facilmente credibile ove quella italiana trovasse cittadinanza piena nella Carta costituzionale.

Capitolo Secondo

ATTRIBUZIONE DI NUOVA DENOMINAZIONE AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Sono diversi anni che il Consiglio di Presidenza ripropone la stessa istanza tendente ad allineare, anche sotto il profilo nominalistico, gli organi della giurisdizione tributaria, ipotizzando il cambio della dizione “Commissioni Provinciali e Regionali con quella più puntuale di Tribunali e Corti di Appello tributari”.

Si è detto e ripetuto che la questione, lungi dall’essere esclusivamente formale, ha dei contenuti pregnanti anche sotto il profilo del diverso messaggio che la parola commissione (che risente inevitabilmente di un contenuto amministrativo) rispetto a quello che scaturisce dalla espressione “Tribunali e Corti di appello tributarie”, che richiama direttamente la giurisdizione.

In occasione della conversione del D.L. 203/2005, avvenuta con legge 248/05, il risultato sembrava a portata di mano.

Invero dall’esame dei resoconti dei lavori parlamentari si ricava che in occasione di conversione in legge del D.L. n. 203/2005, la Commissione Finanze del Senato della Repubblica, in sede referente, in data 27 ottobre 2005 aveva approvato l’emendamento presentato dal Senatore Salerno (n. 3.0.10, già citato ad altro titolo in questa Relazione) con cui, sotto la rubrica “Disposizioni in materia di giustizia tributaria” veniva inserito un articolo “3-bis” che, al suo ottavo comma così recitava: “Nei decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545, e n. 546, le parole “commissioni tributarie” sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: “organi della giurisdizione tributaria” e le parole: “commissione tributaria provinciale” e: “commissione tributaria regionale” sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: “tribunale tributario” e: “corte d’appello tributaria”. ” (Va peraltro ricordato che già nella scorsa Legislatura il disegno di legge A.S. n°. 3766, predisposto dagli allora Sottosegretari alle Finanze On.li Marongiu e De Franciscis, prevedeva una nuova denominazione degli organi di giurisdizione tributaria, trasformati in “tribunali tributari” e “corti d’appello tributarie”. Detto D.D.L., per ragioni del tutto estranee alla questione qui in trattazione, non è mai diventato Legge dello Stato).

Nondimeno, in sede di conversione del citato D.L., il Governo pur avendo presentato nella legge di conversione un emendamento concernente le “disposizioni in materia di giustizia tributaria”, ha stralciato dallo stesso testo, approvato dalla Commissione finanze il cambio della denominazione di Commissione tributaria in Tribunale tributario. Si è successivamente appreso che solo la ristrettezza dei tempi di approvazione della legge di conversione (si sarebbe dovuto acquisire il parere della Commissione Affari Costituzionali, che avrebbe richiesto un rinvio dell’approvazione dell’intera norma) ha impedito che la disposizione in discorso divenisse legge dello Stato.

Sulla base di queste premesse, pertanto, questo Consiglio di Presidenza, pur nei limiti delle attribuzioni che gli sono proprie, formula un sentito auspicio affinché il Legislatore voglia con sollecitudine completare un percorso iniziato ben 141 anni or sono (con la legge 14 luglio 1864, n. 1830, istituiva delle Commissioni comunali (o consorziali) e provinciali, aventi competenza sull'imposta di ricchezza mobile. Ad esse venne ad aggiungersi poco dopo, l'istituzione della Commissione centrale, con il riconoscere finalmente alle Commissioni tributarie provinciali e regionali le più consone denominazioni di "tribunale tributario" e di "corte d'appello tributaria".

Capitolo terzo

MODIFICA DELL'ART. 3 D. LGS. 545/92: PREVISIONE DI INGRESSO NELLA MAGISTRATURA TRIBUTARIA ESCLUSIVAMENTE NELLA FUNZIONE DI GIUDICE; UTILIZZAZIONE DELLA TABELLA E) SOLO PER CONCORSI ESTERNI.

Alla pari dignità della giustizia tributaria, rispetto alle altre giurisdizioni, non può non corrispondere la pari dignità dei giudici tributari al loro interno. Si impone pertanto la modifica dell'art. 3 del D.lgs. 545/92, nella parte in cui consente l'accesso alle funzioni apicali soltanto ad alcune categorie professionali, escludendone altre.

Come è noto detta legge limita l'accessibilità alle funzioni direttive (Presidenti di Commissione tributaria) ed a quelle direttive (Presidenti di sezione) ai soli componenti provenienti da una magistratura professionale (ordinaria, amministrativa, contabile o militare). A tal riguardo, è opportuno chiarire che la predetta esclusione si riferisce principalmente, se non esclusivamente, all'attività di natura "amministrativa" svolta dai Presidenti di Commissione e di sezione, posto che, con riferimento all'attività tipicamente giurisdizionale, da sempre è consentito a magistrati tributari non appartenenti a magistrature professionali di ricoprire la qualifica di vice presidente di sezione, e conseguentemente, di presiedere Collegi giudicanti. Ciò che, oltretutto, si ricava agevolmente anche dalla lettura del disposto dell'art. 2, comma 2, che espressamente prevede la sostituzione del Presidente della Commissione, in caso di assenza o impedimento, per quanto attiene alle funzioni non giurisdizionali.

Non appare fuori luogo ricordare che con la previgente normativa ordinamentale (D.P.R. n°. 636/72) le funzioni semidirettive erano pacificamente attribuite anche a soggetti non provenienti dalle magistrature professionali, purché in possesso di determinati requisiti culturali. E si noti che questi soggetti, in sede di passaggio dalle previgenti (commissioni tributarie di 1° e 2° grado (1° aprile 1996) alle attuali Commissioni tributarie provinciali e regionali sono stati tutti confermati nel grado, nella funzione e nell'incarico, a dimostrazione del riconoscimento della professionalità acquisita attraverso molti anni di ininterrotto e meritorio servizio (conferme definitivamente sancite dal Supremo Concesso Giurisdizionale Amministrativo: cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n°. 4806 del 17 giugno 2003).

Orbene, tutti questi soggetti, non potranno neanche partecipare ai futuri concorsi per l'attribuzione delle Presidenze di sezione, ovvero dovranno "essere esclusi perché non in possesso dei requisiti prescritti", secondo la dizione adoperata nelle predette fattispecie dal questo Consiglio. Il che appare manifestamente contrario oltre che alla logica, anche alla giurisprudenza amministrativa, che riconosce il consolidamento delle posizioni soggettive (anche *contra legem*) per effetto del notevole decorso del tempo (cfr., tra tutte, C.d.S., sez. V, n°296/79).

Peraltro, ove si ponga mente locale alla circostanza che finanche questo Consiglio di Presidenza, che per legge è deputato ad amministrare l'intero *corpus* dei

magistrati tributari, non riconosce più al suo interno alcuna distinzione tra giudici provenienti dalle magistrature professionali e giudici di altra derivazione (si veda l'art. 16-*quater* della L. n° 16/02), allora "l'aporia" dell'attuale situazione normativa risulterà ancora più evidente. Invero, non si può non prendere atto della contraddittorietà di una legge che consente ad un magistrato tributario, non proveniente da magistratura professionale, di presiedere addirittura l'Organo di autogoverno della magistratura tributaria – o, in altri ambiti, di aspirare alla carica di giudice costituzionale, o di magistrato della Suprema Corte di Cassazione (v. Cost., artt. 106, co. 3, e 135, co. 2) – ma gli nega anche solo la possibilità di concorrere per l'attribuzione di una più modesta Presidenza di sezione.

Due ragioni oggi rendono ancora più pressante la esigenza della riforma suddetta.

La prima consegue alla introduzione dei criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari previsti con il noto D.L. 203/2005.

Aver riattribuito al Consiglio, quale organo di autogoverno, un potere che gli è proprio, cioè quello di valutare l'attività giurisdizionale dei magistrati, riesaminando tutti i loro percorsi professionali, pone i presupposti per consentire, soprattutto nell'attribuzione degli incarichi superiori, la scelta tra i vari aspiranti sulla base di elementi cognitivi il più possibile completi.

Si deve abbandonare quindi la presunzione di maggiore professionalità ad alcune categorie, presunzione forse giustificata a suo tempo dall'assenza di detti elementi cognitivi, per approdare ad una valutazione comparativa dalla quale emergerà il magistrato con maggiore esperienza professionale, con maggiori attitudini, che avrà dimostrato di essersi impegnato di più e con accentuata diligenza, nello svolgimento delle sue funzioni.

La seconda scaturisce dalla riformulazione della tabella F, prevista dall'art. 44 ter e dalla legge 248/05, già effettuata dal Consiglio con l'attribuzione di un punteggio maggiore e più incisivo rispetto a quello della tabella E. Invero il punteggio della prima tabella, quantificato anno per anno per il periodo in cui il giudice svolge la propria attività giurisdizionale è stato notevolmente aumentato perché esso unitamente ai punteggi relativi ai criteri di valutazione della professionalità, consente al Consiglio, di avere quel quadro complessivo necessario per la valutazione globale delle attività di ogni singolo giudice e quindi di effettuare le necessarie comparazioni. Il punteggio della tabella E, viceversa rimane fuori dalla specifica attività del giudice tributario, poiché è rapportato alle singole professioni che consentono l'ingresso nella magistratura tributaria, privilegiando alcune rispetto ad altre. Essa, pertanto, deve essere applicata soltanto in occasione dell'ingresso nelle Commissioni tributarie e non nel passaggio nelle categorie superiori. In caso contrario il divario tra le varie categorie, determinato dai punteggi della tabella E, sarebbe destinato a non colmarsi mai.

E' auspicabile quindi, e il Consiglio ne fa oggetto di esplicita richiesta, la modifica delle legge 448/01, nella parte in cui impone il cumulo del punteggio di entrambe le tabelle ai fini del conferimento degli incarichi.

*Capitolo quarto***DIVERSO ASSETTO DEL PERSONALE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
E DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

Anche quest'anno, il Consiglio ritiene di dover richiamare l'attenzione del legislatore, sull'anomalia derivante dal fatto che il personale amministrativo delle Commissioni tributarie abbia un rapporto organico e di servizio con la parte pubblica resistente in giudizio, fatta eccezione per le controversie in materia di tributi locali e per altri tributi minori.

Pertanto, permane questa che non si esita a definire una situazione anomala già evidenziata più volte.

La complessa problematica del personale delle Commissioni tributarie, relativa ai compiti specifici che impegnano un ufficio giudiziario, necessità di una immediata soluzione soprattutto in questo momento in cui aleggia, presso il Dipartimento per le Politiche Fiscali, l'ipotesi di accorpate i vecchi profili professionali in nuovi profili, distinti per aree funzionali, che formeranno il nuovo ordinamento professionale.

Se la giustizia tributaria troverà una sua collocazione nella Carta costituzionale — come auspicato in altra parte della relazione — questo annoso problema che rappresenta forse l'ultimo elemento negativo che incide sulla stessa giustizia tributaria, alterandone quantomeno l'immagine della sua indipendenza e autonomia, si risolverebbe automaticamente.

Invero l'attuale rapporto di servizio organico di tutto il personale delle Commissioni tributarie con il Dipartimento per le Politiche Fiscali, dovrebbe inevitabilmente risolversi. Si crebbero così i presupposti in analogia a quanto avviene per altre giurisdizioni, per il suo passaggio nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Altre soluzioni non sono immaginabili.

Poiché detta riforma, malgrado tutto non appare dietro l'angolo, continua a ravvisarsi la opportunità, già ipotizzata nelle precedenti relazioni, che il suddetto personale, pur continuando ad appartenere organicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, venga costituito come ruolo autonomo che gli consenta di realizzare le aspettative di progressione in carriera e di mobilità attraverso la collocazione nei profili del suo ordinamento. Il ruolo autonomo in sostanza deve costituire lo strumento per una gestione che possa valutare la specificità del personale ed indirizzarne l'attività con una regolamentazione *ad hoc* ponendo in essere una struttura che sia consapevole delle problematiche degli uffici giudiziari della giustizia tributaria e che interagisca con questo Consiglio di Presidenza.

Per il buon funzionamento della giustizia tributaria, si richiede tanto la professionalità dei giudici tributari quanto quella del personale di supporto amministrativo. Ciò indipendentemente da considerazioni che incidono su aspetti burocratici, considerato che tale tematica è stata sviluppata, in tal senso, specialmente dalla dottrina che, diversamente dalla giurisprudenza, oltre al merito, ha, per sua attitudine, analizzato anche gli aspetti tecnici del processo in tutte le sue componenti.

Tanto premesso, l'auspicio è che, il Consiglio in modo più coerente e conforme alla disciplina dettata dall'art. 24 del più volte citato D.Lgs. 545/92, venga chiamato a conoscere e, soprattutto, ad esprimere le sue valutazioni, allorchè siano posti in essere provvedimenti che coinvolgono il personale delle istituzioni del contenzioso tributario.

E l'appello non è anacronistico ove si pensi alla prossima emanazione del DPR inerente l'organizzazione degli uffici dirigenziali generali e non, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Appare opportuno fare anche qualche considerazione sul Personale del Consiglio di Presidenza assegnato, a supporto dell'attività istituzionale dello stesso, ad un Ufficio di Segreteria la cui articolazione (tuttora prevista dal D.M. del 2001 e non ancora dall'art. 30 del D.Lgs. 545/92), è regolamentata da una deliberazione del Consiglio (Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento dell'Ufficio di Segreteria, del 19/03/2002), di cui non si è in grado di conoscere la valenza effettiva nell'ambito del Dipartimento delle Politiche Fiscali (ed il dubbio non verrebbe fugato neanche laddove dovessero verificarsi le paventate innovazioni legislative in materia).

Il Personale di detta struttura, operante dal 1996, è portatore di una preparazione assai specifica, che non può essere inquadrata in nessun profilo professionale previsto per il Ministero in cui è incardinato, ad oggi, il Consiglio.

Sarebbe, pertanto, auspicabile che si definissero a quali funzioni equivalgano le competenze di cui al predetto Regolamento di organizzazione, attribuite ai dipendenti tutti, con particolare riguardo ai livelli più elevati e che, in tale sede, trovassero una definizione anche le funzioni affidate alle tre figure dirigenziali cui spettano competenze diversificate, specifiche per il Direttore, oggi Segretario Generale per Regolamento e per il Direttore del Servizio di Ragioneria, e, non meglio identificate per il terzo dirigente, come, peraltro, risulta dagli obiettivi assegnati dal Dipartimento che ne distinguono le attribuzioni esclusivamente per determinazioni del Consiglio.

Dette osservazioni tendono, peraltro, a porre in evidenza la differenziazione tra il personale in servizio presso le CC.TT., le cui mansioni potrebbero trovare corrispondenza, in senso lato, nell'attività svolta dal personale degli uffici assegnati ai reparti del contenzioso, rispetto al personale del Consiglio di Presidenza che, per le ragioni suesposte, può trovare riconoscimento solo nella classificazione di profili lavorativi dettati dal Consiglio, nell'esercizio dell'autonomia amministrativa. Detta autonomia è sempre stata disconosciuta, soprattutto in occasione della proposta del Consiglio per il riconoscimento dell'Ufficio di Segreteria quale struttura di livello dirigenziale generale (vedasi delibere dal 1999 al 2003 in possesso dell'A.F.), relazionata, conclusivamente, con nota del 14 novembre 2005, diretta rispettivamente al Dipartimento per le Politiche Fiscali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito dell'istanza del Segretario Generale di vedere riconosciuta l'attribuzione del trattamento economico di dirigente di 1^a fascia, in attesa di una modifica regolamentare che preveda il posto di dirigente generale presso il Consiglio per il

Segretario Generale, come più volte rappresentato dallo stesso Dipartimento per le Politiche Fiscali.

Nelle altre ipotesi di tale negazione, si è trattato, infatti, di spostamento di personale che, assegnato presso l'Ufficio di supporto, si era reso inidoneo per le esigenze del Consiglio per cui si richiedeva il rientro all'Ufficio di provenienza o, viceversa, di personale che sarebbe stato idoneo per il miglior funzionamento dello stesso.

*Capitolo quinto***PROPOSTA DI REINTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ANTICIPATO POSSESSO**

L'art. 16 quater, comma 1, lett. b) D.L. 28/12/2001 n. 452, convertito dalla legge 27/2/2002 n. 16 aggiunse al n.1 dell'art. 11 D.lgs. 545/92 il seguente periodo: "Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12".

La introduzione dell'istituto dell'anticipato possesso, in analogia a quanto previsto dall'art. 10 dell'ordinamento giudiziario, risponde all'esigenza di ridurre di fatto i tempi che sono necessari per concludere la procedura della nomina o del trasferimento dei giudici. La istituzionale sinergia che intercorre tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Consiglio di Presidenza, dilata inevitabilmente i tempi necessari per il perfezionamento della suddetta procedura poiché, esaurita quella concorsuale, alla delibera di nomina segue la predisposizione del D.P.R., ai sensi dell'art. 9, primo comma, con le necessarie firme del Ministro e del Capo dello Stato. Una volta formalmente completo, detto D.P.R., ha bisogno del visto della registrazione della Corte dei Conti, che di solito comporta tempi lunghi.

Il legislatore nel 2001 si fece carico della esigenza di ridurre detti tempi, in casi di necessità ravvisabili dal Consiglio di Presidenza e consentì, con la richiamata norma, al Consiglio stesso di richiedere al Ministro dell'Economia e delle Finanze l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni al giudice nominato, prima della suddetta registrazione.

Per ragioni non ancora del tutto chiare, ma verosimilmente riconducibili ad una mera omissione, il legislatore del 2005, nel riscrivere ex novo tutto l'art. 11 del richiamato D.lgs. 545/92, abolendo il novennato e quant'altro, tralasciò di riproporre lo stesso periodo che prevedeva la introduzione dell'anticipato possesso.

Nei lavori preparatori e nella relazione al disegno di legge, nessun riferimento viene fatto a detta abrogazione, per cui si deve ritenere che essa sia frutto di una svista e certamente non di una precisa scelta politica. Non è immaginabile infatti, che si sia voluto coscientemente eliminare un istituto che consente speditezza e rapidità superando formali lungaggini procedurali.

Si auspica pertanto la reintroduzione nell'art. 11 D.Lgs. 545/92 del seguente periodo che risulta abrogato dalla legge n. 248/05 e precisamente: "Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione

nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12".

Capitolo sesto

COMMISSIONE CENTRALE: PROBLEMA ANCORA IRRISOLTO.

La devoluzione alle Commissioni tributarie regionali del contenzioso che, ancora oggi, la Commissione tributaria centrale non riesce a definire costituirebbe, sotto più profili, un intervento doveroso da parte del Legislatore.

Invero, il circolo virtuoso che ha consentito di smaltire in un tempo relativamente breve il notevole arretrato giacente innanzi alle Commissioni tributarie regionali e provinciali ha, come immediata conseguenza, quella di rendere disponibili energie e risorse che potrebbero essere utilmente dedicate alla definizione del contenzioso ancora pendente innanzi alla Commissione tributaria centrale, organo peraltro posto al di fuori dell'ambito della giustizia tributaria soggetta ai poteri amministrativi di questo Consiglio.

Nelle iniziali intenzioni del Legislatore del D.lgs. n° 554/92, la Commissione tributaria centrale doveva vedere la conclusione della sua attività in un lasso di tempo relativamente breve, in modo che le energie e l'indiscussa professionalità dei suoi componenti potessero essere utilizzate a tutto vantaggio delle Commissioni tributarie regionali. Ma l'intervento della Corte costituzionale sull'art. 75, 2° comma, del D.lgs. ordinamentale (sent. n° 111 del 16 aprile 1998) ha svuotato di contenuto il disegno del Legislatore, dando origine alla contraddittoria situazione per cui oggi un organismo di conclamata professionalità e di indiscusso prestigio dedica la sua attività esclusivamente alla trattazione di ricorsi ormai obsoleti, il più recente dei quali risale all'anno 1996. Ciò nonostante, anche in forza di un meccanismo di reclutamento ancora molto vitale (le ultime nomine di cui si ha notizia risalgono al mese di ottobre del corrente anno 2004), la sopravvivenza del citato organo giurisdizionale – e degli oneri finanziari per il suo funzionamento - appare assicurata ancora per molti decenni a venire.

Pertanto, questo Consiglio ritiene doveroso sollecitare anche quest'anno il Legislatore ad avviare una riflessione circa l'utilità della sopravvivenza della Commissione tributaria centrale, al fine di considerare l'opportunità di devolvere alle Commissioni tributarie regionali il contenzioso ancora pendente innanzi al citato organo giurisdizionale, se del caso consentendo l'inserimento dei magistrati che ne fanno parte nelle Commissioni tributarie di merito.

Tutto ciò non senza aver finalmente ricordato che una riforma in tal senso consentirebbe di evitare i costi aggiuntivi derivanti dal prevedibile moltiplicarsi delle cause tese al riconoscimento della responsabilità patrimoniale dello Stato per l'eccessiva durata dei processi (L. 24 marzo 2001, n° 89).

*Capitolo settimo***PREVISIONE DELLA IMPUGNABILITA' DELLE ORDINANZE CAUTELARI DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE. SPETTANZA DEI COMPENSI AI GIUDICI TRIBUTARI PER TUTTI I PROVVEDIMENTI CAUTELARI.**

Il diritto potestativo di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi – riconosciuto a tutti dall'art. 24 della Costituzione – comprende anche l'azione cautelare.

La tutela giurisdizionale, dovendo essere effettiva, non può consentire che la durata del processo (contenuta in tempi ragionevoli ai sensi dell'art. 111 della Costituzione) si risolva in vantaggio per la parte soccombente ed in danno per la parte vincitrice.

Il soddisfacimento della sopraindicata esigenza, imposta dalla ragione prima che dal diritto positivo, serve anche ad alimentare la fiducia dei cittadini nella funzione giurisdizionale, la cui credibilità è essenziale per l'ordinato sviluppo di ogni società democraticamente organizzata.

Pertanto, il Legislatore deve predisporre strumenti processuali idonei ad evitare che la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio (diritto soggettivo od interesse legittimo) sia esposta al rischio di un danno irreparabile durante il tempo necessario per il suo accertamento.

Nel processo tributario l'azione cautelare è prevista dall'art. 47 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 546. Tale norma, emanata in conformità del principio e del criterio direttivo fissato dall'art. 30, comma 1, lett. h) della legge 30 dicembre 1991, n. 413, disciplina un procedimento incidentale (affidato all'iniziativa del ricorrente) che ha ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e si svolge davanti alla Commissione tributaria provinciale competente a decidere il ricorso.

Quest'ultima, sentite le parti in camera di Consiglio e deliberato il merito, decide sulla domanda incidentale con ordinanza motivata e non impugnabile, secondo la espressa previsione del comma quarto del già citato art. 47.

Gli effetti della sospensione eventualmente disposta cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Conseguentemente la tutela cautelare nel procedimento tributario si esaurisce nella attribuzione alla Commissione tributaria provinciale del potere di decidere sulla domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato con un'ordinanza, che è sottratta al controllo giurisdizionale di un altro giudice. Il sopraindicato quadro normativo, che contiene una restrizione alla

struttura del processo cautelare sia amministrativo (articolato nella duplice valutazione degli organi di primo e di secondo grado) sia ordinario (articolato nella reclamabilità, davanti all'organo collegiale del provvedimento adottato dall'organo monocratico), non è adeguato alle finalità perseguite dalla giurisdizione cautelare: garantire la effettiva e piena attuazione del "*dictum*" della emananda sentenza definitiva.

Infatti il rigetto della domanda di sospensione può causare danni irreparabili al contribuente colpito da un atto impositivo infondato; l'accoglimento della stessa domanda può pregiudicare la soddisfazione della pretesa fiscale fondata.

La indiscussa rilevanza della funzione dell'ordinanza cautelare consiglia di prevedere, anche per il processo incidentale, un doppio grado di giudizio (già codificato per il processo di merito) quale rimedio per contenere il rischio di danni irreparabili al quale sono esposte le parti del processo (contribuente e fisco).

A tal fine occorre un intervento legislativo che, modificando il già citato art. 47 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 546, preveda la impugnabilità davanti alla Commissione tributaria regionale delle ordinanze emesse dalla Commissione tributaria provinciale a conclusione del procedimento incidentale avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'atto impugnato.

L'auspicata riforma legislativa - indispensabile per una completa, incisiva e significativa attuazione delle garanzie giurisdizionali a vantaggio sia del contribuente sia dell'Amministrazione finanziaria - diventa indilazionabile, ove si consideri che nel processo tributario la tutela cautelare è affidata soltanto al procedimento incidentale di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Infatti, secondo il diritto vivente, nel predetto processo è esclusa l'applicabilità sia dell'art. 700 c.p.c. sia delle c.d. *inibitorie* previste dagli artt. 373 e 283 c.p.c., rispettivamente per le sentenze emesse dal Tribunale e dalla Corte d'Appello.

Non è ultroneo a questo punto ribadire l'auspicio, già diverse volte formulato nelle precedenti relazioni, circa l'estensione delle spettanze ai giudici tributari del compenso aggiuntivo per le ordinanze cautelari (se del caso in misura ridotta rispetto a quanto previsto per le sentenze), in ragione del contenuto sostanzialmente decisorio delle citate ordinanze. Non è fuori luogo ricordare, al riguardo, che il giudice della cautela è assoggettato agli stessi oneri del giudice di merito: prelievo dei fascicoli presso la commissione; studio della fattispecie; e si consideri che la tutela cautelare deve essere assicurata anche durante il periodo feriale.

*Capitolo ottavo***PROPOSTA DI RIFORMA DELLA'ART. 30 DEL R.D.L. 27 NOVEMBRE 1933, N°1578.**

La riforma introdotta con la legge n° 248 del 2 dicembre 2005, che trasforma il rapporto di impiego dei magistrati tributari a tempo indeterminato (benché di natura indiscutibilmente onoraria), rende non più differibile una modifica della legge professionale forense, nella parte in cui non prevede il diritto dei predetti magistrati ad essere iscritti all'albo degli avvocati presso i rispettivi tribunali.

Attualmente la legge in epigrafe consente l'iscrizione al relativo albo professionale di coloro che per quindici anni abbiano esercitato la funzione giurisdizionale nella qualifica di vice pretore onorario, previa attestazione del Presidente della Corte d'Appello competente. Benché la norma non sia stata aggiornata (la figura del vice pretore onorario non è più prevista nell'ordinamento giudiziario), la *ratio* della disposizione, consistente nel riconoscimento dell'attività giurisdizionale svolta a che a titolo onorario ai fini dell'iscrizione all'albo professionale resta indiscutibile.

Nessuna disposizione, oggi, prende in considerazione la funzione giurisdizionale esercitata nelle Commissioni Tributarie. Ciò, con tutta probabilità, si è dovuto anche all'incertezza circa la reale natura delle Commissioni; natura oggi del tutto acquisita, con il loro inserimento nel novero delle giurisdizioni amministrative speciali.

La descritta situazione comporta conseguenze alquanto paradossali. In verità, oggi si verifica che un magistrato tributario, magari presidente di Collegio giudicante (e dunque in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge (art. 17, co. 1, legge cit.), è legittimato a firmare gli attestati di partecipazione alle udienze per i praticanti avvocati, ai fini della maturazione del richiesto tirocinio. Ma quando quel medesimo soggetto volesse far riconoscere per sé stesso la pratica dell'attività giurisdizionale (e con ben maggiore continuità), per di più esercitata nella funzione di Presidente del Collegio, allora vedrebbe la propria domanda rigettata in quanto la legge non riconosce alcuna valenza, ai fini prescritti, all'attività giurisdizionale svolta, né ai fini del computo della pratica forense, né tantomeno come diritto all'iscrizione all'albo professionale.

Si suggerisce, pertanto, un'integrazione del citato articolo 30 del R.d.l. n° 1578/1933, che vada a colmare la decritta lacuna normativa

Capitolo nono

NECESSITA' DELL'INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ART. 27 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N° 241.

Fin dalla sua entrata in vigore la legge sul procedimento amministrativo (l. n° 241/'90) prevedeva, all'art. 27, una Commissione nazionale per l'accesso ai documenti amministrativi, con compiti consultivi nei confronti dell'Esecutivo. Della citata Commissione il Legislatore aveva chiamato a far parte "(...) quattro (componenti) scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n°97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, (...)". Ciò accadeva in un'epoca in cui, evidentemente, gli organi di autogoverno delle magistrature erano solo quattro (per la magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare) (Per inciso, la legge n° 97/'79 è rubricata "Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato").

Come è noto, con la riforma del 1992 il Legislatore ha inteso riaffermare piena valenza giurisdizionale al contenzioso tributario, e ne ha dettagliatamente regolamentato l'Ordinamento con l'istituzione, tra l'altro, anche di questo Organo di autogoverno.

Nondimeno, in occasione della riformulazione dell'art. 27 della legge sul procedimento amministrativo, intervenuta con la legge 11 febbraio 2005, n° 15, il Legislatore ha ignorato l'esistenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, posto che ai quattro componenti della Commissione per l'accesso agli atti, nominati dai rispettivi organi di autogoverno, non risulta essere stato aggiunto un quinto, la cui designazione sarebbe dovuta spettare a questo Consiglio.

Né, in contrario, varrebbe obiettare che, per espressa disposizione di legge, ai sensi del novellato art. 24 della legge in discorso, i procedimenti tributari sono espressamente esclusi dal diritto di accesso, e che, per l'effetto, non vi sarebbe necessità di prevedere, nella rinnovata Commissione, un componente nominato su designazione di questo Consiglio; anzi, in contrario, è facile argomentare che proprio la necessità di identificare puntualmente quali tra gli innumerevoli procedimenti amministrativi abbiano natura tributaria – e siano, pertanto, esclusi dall'accesso – giustifica – e con maggior forza – la necessità di integrare la Commissione nazionale per l'accesso con un componente la cui designazione sia dalla legge rimessa a questo Consiglio di Presidenza. Tanto più che ai compiti consultivi la riforma ha inteso aggiungere anche compiti di natura "giustiziale" e di controllo, posto che alla dedotta Commissione il Legislatore ha attribuito, ai sensi del modificato art. 25 della stessa normativa, anche la funzione di consentire l'accesso, su espressa richiesta (ricorso) dell'interessato, a tutti gli atti emanati da "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (...)".

Un'ultima considerazione, di carattere latamente politico, si impone.

Le scelte che il Legislatore ha inteso effettuare nel corso degli ultimi anni - fino a giungere alla soppressione del mandato novennale dei magistrati tributari - sono state costantemente indirizzate nel senso del rafforzamento del modulo entro cui la magistratura tributaria opera, evidentemente riconoscendo i meriti e l'efficienza di una Giustizia che, nell'arco di pochi anni, è riuscita nella impresa quasi ciclopica di smaltire un arretrato che, ancora agli inizi degli anni '90, ammontava a circa 3.000.000 di ricorsi giacenti. Pertanto, è auspicio del Consiglio che, anche per quanto attiene alla problematica qui trattata, persista ed anzi venga incrementata l'opera di rafforzamento della giurisdizione tributaria e della sua magistratura.

In conclusione, il Consiglio di Presidenza raccomanda al Ministro, e per esso al Legislatore, di integrare l'art. 27 della legge n° 241/'90 con l'inserimento di un componente la cui designazione sia di competenza di questo Consiglio di Presidenza.

Capitolo decimo

L'ABROGAZIONE DEL TERZO COMMA DELL'ART. 7, D. LGS. N° 456/92. COMPATIBILITA' CON IL SISTEMA PROCESSUALE TRIBUTARIO.

Anche quest'anno, come in passato, il Consiglio ribadisce le forti perplessità circa la disposizione con la quale è stato abrogato il comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. n° 546/92, che recitava: "E' sempre data alle Commissioni tributarie la facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia."

Ebbene, è opinione del Consiglio che la soppressione in discorso risulti poco coerente con la natura stessa del processo tributario, e tale da poterne condizionare negativamente le risultanze.

Notoriamente, per ragioni mai contestate da dottrina e giurisprudenza, il processo tributario si incardina con ricorso (*vocatio iudicis*), con tutte le conseguenze che ciò comporta. Si tratta di un processo che, pur con le dovute distinzioni, si inserisce nel collaudato schema del processo amministrativo, di cui ricalca gran parte delle peculiarità. E se anche può dirsi che, per molti versi, il processo tributario si incentra sul "rapporto" tra contribuente e Amministrazione finanziaria, è pur vero che nella maggior parte dei casi esso si traduce in un processo da impugnazione di atti amministrativi. Costatazione, questa, che consente di identificare un notevole parallelismo tra il processo innanzi al complesso TAR- Consiglio di Stato ed il processo innanzi alle Commissioni tributarie. Sono noti i caratteri del processo da impugnazione di atti: in estrema sintesi, il giudice è chiamato direttamente dalla parte a verificare che l'Amministrazione (e che si tratti di Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni non sembra fare differenza), nell'esercizio dei suoi poteri autoritativi — tipici del regime di diritto pubblico in cui essa opera — uniformi la sua azione nei confronti del contribuente al rispetto delle disposizioni di legge, in conformità ai principi costituzionali di legalità, di imparzialità, e di buona amministrazione. Questo schema processuale comporta una serie di peculiarità ben note alla dottrina ed alla giurisprudenza: dall'utilizzo di termini di decadenza in luogo degli ordinari termini di prescrizione, all'esclusione del giudizio equitativo; dalla assenza di una distinta fase istruttoria, alla tendenziale unicità dell'udienza di trattazione della causa; dalla limitazione dei mezzi di prova all'affievolimento dell'onere della prova, che in alcuni casi può degradare a mero onore del "principio di prova".

Tutto ciò senza mai dimenticare il potere — peraltro tipico delle giurisdizioni amministrative — di annullamento dei provvedimenti amministrativi tributari.

Peraltro, va detto che il metodo acquisitivo è tipico dei processi amministrativi da ricorso: si pensi all'art. 44, co 1, del R.D. n° 1054/1924(T.U. C.d.S.): "Se la sezione, a cui è stato rimesso il ricorso, riconosce che l'istruzione dell'affare è

incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti, ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti, ovvero disporre consulenza tecnica.". Ancor più chiaro il disposto dell'art. 21 della c.d. "legge TAR" (n° 1034/71), come recentemente modificato dalla legge n° 205/'00: "6. Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni. Analogo provvedimento il presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio."

Le disposizioni riportate danno contezza della necessità avvertita dal Legislatore di bilanciare posizioni processuali e sostanziali attestate su piani diversi: sul piano del diritto pubblico — e perciò, in posizione di supremazia — l'Amministrazione, con tutto ciò che questo comporta in termini di parità delle parti, sia nel procedimento amministrativo che nel processo; sul piano del diritto privato il contribuente, con i limiti propri del diritto comune.

Sotto altro profilo, l'autonomo potere acquisitivo del giudice tributario trova giustificazione anche nelle modalità di svolgimento del giudizio, anch'esse non intaccate dalla mini-riforma. Come è noto, quello tributario è un processo ad udienza solo "eventuale", posto che, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 546/92, in assenza di una specifica istanza di una delle parti, il Collegio è tenuto a trattare la controversia in camera di consiglio. L'ordinaria assenza del pubblico dibattimento e della connessa oralità rappresenta un ulteriore elemento giustificativo della necessità di dotare il giudice di propri poteri acquisitivi, in mancanza dei quali la finalità ultima del giudizio tributario, che è quella di garantire al cittadino la legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria, rischia di vanificare l'effettività di quella tutela giurisdizionale che costituisce l'oggetto ultimo della domanda ad esso giudice rivolta. Ed allora, in un processo in cui il rito previsto in via ordinaria è quello camerale (mentre la pubblica udienza è del tutto residuale), e tenuto conto che l'istruttoria è a carico dell'Amministrazione, ben si comprende come l'eliminazione dell'autonomo potere acquisitivo del giudice rischi di compromettere irrimediabilmente l'effettività della tutela giurisdizionale.

Quanto si è fin qui esposto consente di accennare alla questione relativa all'ampliamento dei mezzi istruttori oggi a disposizione del Giudice tributario; questione non nuova, posto che anche negli anni scorsi questo Consiglio non ha mancato di sottoporre al Ministro, e per esso al Legislatore, la medesima problematica.

Sul punto, le vicende normative e giurisprudenziali intervenute nell'ambito della giurisdizione amministrativa sono ancora una volta assai indicative.

Come è noto, la Corte costituzionale, con la sentenza n° 146 del 10 aprile 1987 dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 del T.U. C.d.S. nella parte in cui, nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva dell'A.G.A. (e quindi, anche su diritti soggettivi), non ammetteva il ricorso a tutti i mezzi istruttori previsti dal Codice di rito civile. Sia pure con un certo ritardo, il Legislatore ha inteso porre rimedio alla citata limitazione con l'art. 35, co. 3, del d.lg. 31 marzo 1998, n° 80, ove è stabilito che il Giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, può disporre l'assunzione di tutti i mezzi di prova previsti dal Codice di procedura civile, con l'unica esclusione del giuramento e dell'interrogatorio formale.

Orbene, il parallelismo tra l'A.G.A. quando giudica nell'ambito della giurisdizione esclusiva e l'A.G.T. appare manifesto, posto che anche al Giudice tributario, in forza della riforma di cui alla legge n° 448/2001, è devoluta la competenza a conoscere in via esclusiva di tributi "di ogni genere e specie comunque denominati" (artt. 12, l. cit, ed art. 3-bis, co. 1, lett. a) , del d.l. n° 203/05).

Sulla base di queste premesse può senz'altro affermarsi che la limitazione dei mezzi di prova nel processo tributario non appare coerente con il sistema di garanzie previsto dalla Carta fondamentale dello Stato. A titolo esemplificativo, si pensi al divieto di assunzione della prova testimoniale nel processo tributario. Invero, si assiste oggi alla contemporanea presenza, da un lato, del divieto in discorso a carico del Giudice, mentre dall'altro si riconosce rilevanza probatoria a dichiarazioni di scienza assunte, però, senza le garanzie offerte dalla sede giurisdizionale. Ciò rileva particolarmente nelle fattispecie in cui l'Amministrazione finanziaria acquisisce e pone a fondamento dei propri atti impositivi (massimamente in materia di I.V.A.) dichiarazioni di soggetti "terzi", le quali evidentemente non potrebbero che essere controbatte se non con l'assunzione di testi "a confutazione", oggi non ammessa. Detta disparità di trattamento non appare facilmente intellegibile, soprattutto alla luce del già citato principio costituzionale del "giusto processo", svolto nel "contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale".

Ciò premesso, l'estensione alla Giurisdizione tributaria dell'utilizzo di tutti i mezzi istruttori previsti dal codice di rito — con la sola esclusione del giuramento e dell'interrogatorio formale — oltre ad essere coerente con i principi costituzionali della parità delle parti in giudizio e dell'effettività della tutela giurisdizionale, avvicinerebbe, pur nello schema di un processo da ricorso, ancor più il rito tributario a quel processo di tipo "dispositivo" tanto invocato da giurisprudenza e dottrina.

*Capitolo undicesimo***LA REVISIONE DEI NUMERO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA.**

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria esprime il proprio plauso all'indirizzo del Legislatore per aver finalmente accolto i richiami che, da più anni, anche attraverso le pagine di queste Relazioni annuali, sono stati rivolti al Suo indirizzo.

Il riferimento è al numero dei magistrati tributari, ritenuto “esorbitante rispetto alle effettive necessità del contenzioso” fin dalla Relazione presentata a commento dell'anno 2002 (pag. 40). Ed è proprio in quella prima Relazione di questa Consiliatura che si propose testualmente, tra le misure percorribili, “(...) la creazione di una apposita Commissione di studio, composta in misura bilanciata da rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di questo Consiglio, che abbia il compito di esaminare i dati e valutare infine quale possa essere il numero di magistrati tributari adeguato alle effettive necessità del contenzioso” (Rel. cit., pagg. 40-41).

Orbene, il fatto che il Legislatore, con l'art. 18, comma 4-ter, del d.l. 30 dicembre 2005, n° 273 (convertito con legge 23 febbraio 2006, n° 51), abbia inteso recepire *in toto* le richieste formulate al riguardo dal Consiglio di Presidenza è circostanza che induce a riconoscere, nel comportamento del Legislatore medesimo, quella maggiore attenzione ai problemi del contenzioso tributario che tante volte è stata sollecitata, non sempre con successo, da questo organo di autogoverno.

La Commissione che si è costituita, composta in misura bilanciata dai rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da una parte e del Consiglio dall'altra, sta svolgendo un'intensa attività .

Ha già stabilito i criteri da seguire per monitorare l'intero flusso di lavoro delle singole Commissioni, al fine di rappresentare la situazione da cui sarà possibile individuare le affettive esigenze in termini di strutture personali e materiali per il funzionamento degli uffici.

I dati raccolti relativamente all'anno 2006, saranno resi noti nei prossimi mesi.

Il Consiglio tiene a sottolineare che ha attribuito ed attribuisce notevole importanza, soprattutto sotto il profilo di politica giudiziaria, a questa attività che avrà incidenza sulle decisioni che ne derivano. La razionale distribuzione delle risorse sul territorio è il presupposto indefettibile per un assetto organizzativo che consenta un maggiore impulso alla funzione giudiziaria, eliminando, ove esistano, squilibri ed anomalie.

CONCLUSIONI

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nel chiudere la presente relazione, ribadisce ancora una volta, la speranza che la giustizia tributaria completi il suo cammino e raggiunga gli ulteriori traguardi che sono negli auspici, non solo dei giudici, ma di tutti gli utenti.

Statistiche delle Commissioni Tributarie per il periodo dal 01 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

COMMISSIONE TRIBUTARIE	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2004 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2004 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi acquisiti nel periodo 01.01.2005 - 31.12.2005	Numero ricorsi con pronunce definitive assunti nel periodo 01.01.2005 - 31.12.2005	Numero ricorsi definitivi depositati nel periodo 01.01.2005 - 31.12.2005		Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero sezioni attive al 31.12.2005	Numero sezioni congelate al 31.12.2005	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza	Percentuale trattazione in pubblica udienza nel periodo 01.01.2005 - 31.12.2005	Percentuale soccombenza anche parziale della P.A. sui depositati nel periodo 01.01.2005 - 31.12.2005	Sospensive di atti impugnati	
					Totale ricorsi depositati nel periodo	di cui entro i 90 gg								Richiesto	Concesso
ABRUZZO															
G.T.R. Abruzzo	908	912	1.045	725	720	526	255	1.395	8	2	8,92	74,78%	67,86%	7	2
CHIETI	1.247	1.257	1.225	1.092	1.091	960	141	1.474	5	0	31,38	49,70%	63,16%	467	179
L'AQUILA	1.398	1.388	1.487	1.063	1.063	1.054	313	1.320	5	0	14,50	59,58%	46,54%	360	105
PESCARA	1.023	1.028	1.216	1.363	1.366	1.348	28	1.621	4	0	16,38	43,17%	53,40%	264	195
TERAMO	816	816	834	572	556	532	24	1.142	3	1	5,96	63,00%	46,32%	251	47
TOTALE															
5.423															
BASILICATA															
G.T.R. Basilicata	1.561	1.727	954	827	921	756	175	1.378	3	2	9,98	41,82%	59,64%	5	0
MATERA	1.338	1.434	870	867	882	814	68	1.458	3	0	8,68	48,02%	62,30%	359	168
POTENZA	1.429	1.505	1.446	1.426	1.421	1.425	115	1.339	4	2	13,56	51,54%	55,40%	397	104
TOTALE															
4.328															
PIEMONTE															
PROV. AUT. PIEMONTE	186	581	133	133	140	117	28	195	3	2	5,28	63,22%	42,40%	2	0
BOLZANO P.	245	342	1.137	366	374	352	32	1.072	4	2	5,08	58,38%	55,60%	86	20
TOTALE															
431															
CALABRIA															
G.T.R. Calabria	53.129	13.041	1.431	2.546	2.471	2.266	175	12.001	13	4	10,86	24,98%	58,52%	2	0
CATANZARO	5.556	5.183	2.985	2.471	2.674	1.949	695	5.125	5	0	23,04	38,76%	71,08%	1.365	318
CORSENZA	50.944	50.928	7.765	3.737	5.176	2.917	2.368	53.416	13	0	13,56	28,78%	81,84%	2.832	244
CROTONE	2.370	2.348	472	381	464	372	82	2.384	2	0	9,19	17,85%	42,34%	219	59
REGGIO CALABRIA	5.467	5.578	2.554	2.475	2.937	2.380	527	5.344	8	2	15,36	61,48%	84,06%	1.248	720
VIBO VALENTIA	732	757	857	982	990	832	158	630	2	0	14,24	39,82%	71,30%	295	42
TOTALE															
78.049															
CAMPANIA															
G.T.R. Campania	11.797	11.998	7.897	13.169	10.607	9.550	1.467	9.418	36	83	9,68	56,38%	62,52%	10	9
AVELLINO	3.350	3.480	2.563	2.546	3.048	2.562	956	2.972	7	1	11,35	51,26%	74,12%	1.143	625
BENEVENTO	4.363	4.035	1.577	2.721	2.688	2.360	295	2.918	4	4	10,44	47,86%	65,22%	464	233
CASERTA	5.070	5.295	6.665	7.365	7.548	6.618	970	5.223	14	5	15,32	46,42%	81,04%	3.213	1.087
NAPOLI	25.949	28.188	17.539	23.999	25.169	21.971	4.534	15.169	43	3	17,56	55,46%	59,54%	7.422	964
SALERNO	7.636	7.606	4.333	7.216	7.673	6.369	1.794	6.747	14	5	19,92	53,85%	58,93%	2.647	951
TOTALE															
57.962															
EMILIA ROMAGNA															
G.T.R. Emilia Romagna	5.449	6.636	3.279	4.141	4.473	3.905	568	4.813	25	11	9,98	39,44%	57,31%	16	1
BOLZANO	15.558	15.558	8.653	8.427	9.334	8.363	971	12.999	17	1	13,15	18,78%	62,82%	652	268
FERRARA	1.379	1.358	1.149	1.136	1.327	1.309	458	1.515	5	1	10,23	48,22%	47,28%	350	69
FORLÌ	981	427	1.049	481	458	456	2	1.202	0	0	8,40	59,35%	81,78%	153	71
MODENA	1.345	1.379	2.521	1.183	1.183	918	255	2.748	3	2	9,40	53,20%	38,96%	153	39
PARMA	856	974	1.914	825	769	759	60	2.064	0	0	8,16	46,32%	61,14%	120	120
PIACENZA	559	611	842	573	624	532	92	643	5	1	8,16	38,12%	72,52%	94	31
RAVENNA	3.504	3.642	1.791	1.512	1.756	1.311	348	1.736	5	1	15,32	47,58%	68,28%	260	189
REGGIO NELL'EMILIA	3.301	3.563	3.115	452	1.618	1.776	238	3.505	1	1	9,44	39,71%	43,32%	325	48
RIMINI	2.044	2.125	1.410	1.363	1.485	1.131	354	2.037	3	2	19,69	47,59%	63,43%	345	63
TOTALE															
36.778															
21.553															
32.773															
2.123															
917															

Statistiche delle Commissioni Tributarie per il periodo dal 01 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

Commissioni Tributarie	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2004 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2004 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi acquisiti nel periodo 01.01.2005 - 31.12.2005	Numero ricorsi con pronunce definitive nel periodo 01.01.2005 - 31.12.2005	Numero ricorsi definitivi depositati nel periodo 01.01.2005 - 31.12.2005		Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero sezioni attive al 31.12.2005	Numero sezioni costituite al 31.12.2005	Percentuale trattazione in pubblica udienza nel periodo 01.01.2005 - 31.12.2005	Percentuale soddisfazione anche parziale della P.A. nei depositati nel periodo 01.01.2005 - 31.12.2005	Riepilogo di atti impugnati	
					Totale ricorsi depositati nel periodo	di cui entro il 30.09.00						Richieste	Caricature
REGIONE VENETIA G.R.B.A.													
G.T.R. Friuli-Ven. Giulia	5.891	5.716	358	1.446	2.010	1.626	385	30	3	8,94	24,40%	2	7
UDINESE	1.344	1.311	465	647	665	518	147	2	0	10,54	28,46%	16	40
GOVERNATIVE	374	425	764	465	465	465	0	4	1	7,28	45,89%	11	11
TRIESTE	1.367	1.418	1.261	1.261	1.261	1.261	0	5	2	11,39	27,85%	237	539
UDINESE	1.418	1.418	1.261	1.345	1.422	1.259	163	8	5	12,18	47,70%	148	30
TOTALE	10.001	10.001	4.601	5.194	5.194	4.800	394	37	11			599	240
REGIONE LAZIO													
G.T.R. Lazio	10.545	10.483	8.829	7.887	8.143	8.143	0	35	40	14,22	46,56%	4	2
FROSINONE	3.815	3.853	2.218	2.840	3.071	2.840	231	13	1	10,88	40,84%	431	79
LATINA	5.471	5.500	3.966	4.556	5.242	4.918	324	8	0	18,70	52,90%	290	323
RETI	954	951	477	918	918	918	0	3	0	4,72	77,42%	218	188
ROMA	18.431	18.431	12.478	11.537	12.478	12.478	0	53	5	14,53	35,24%	3.146	512
VITERBO	2.871	2.871	1.769	2.276	2.276	2.276	0	5	0	17,44	46,57%	555	187
TOTALE	22.997	22.997	16.937	16.937	16.937	16.937	0	124	66			7.467	855
REGIONE EMILIA													
G.T.R. Emilia	3.121	3.156	2.121	2.430	2.430	2.430	0	15	0	8,32	55,16%	1	1
GENOVA	7.415	7.456	4.562	5.508	5.508	5.508	0	73	9	10,84	41,62%	742	210
IMPERIA	1.188	1.204	743	767	767	767	0	8	2	6,42	45,56%	177	77
LA SPEZIA	3.184	3.251	1.303	1.347	1.347	1.347	0	1	1	8,96	36,85%	253	141
RAVENNA	6.168	6.453	4.337	5.146	5.146	5.146	0	0	1	11,88	21,85%	374	312
TOTALE	21.922	21.922	18.012	18.012	18.012	18.012	0	44	17			2.707	637
REGIONE LOMBARDIA													
G.T.R. Lombardia	25.503	25.606	17.659	17.781	17.781	17.781	0	50	19	6,30	46,13%	44	44
BERGAMO	1.364	1.372	2.260	1.516	1.516	1.516	0	11	1	8,40	49,74%	310	259
BRESCIA	1.446	1.504	2.802	1.813	1.813	1.813	0	11	0	10,30	49,31%	306	144
COMO	790	807	1.576	1.321	1.321	1.321	0	8	0	10,66	45,15%	147	30
CREMONA	855	855	1.189	847	847	847	0	4	0	4,68	24,75%	128	21
LECCO	473	506	458	417	417	417	0	3	0	3,00	68,85%	89	30
LODI	627	662	1.63	595	595	595	0	2	0	6,84	52,42%	113	8
MANTOVA	848	864	1.193	882	882	882	0	4	1	7,12	64,44%	157	81
MILANO	11.709	11.837	10.422	12.033	12.033	12.033	0	40	19	15,32	57,60%	1.674	860
PAVIA	1.302	1.351	1.130	1.044	1.044	1.044	0	3	1	11,38	62,15%	48	121
SONDRIO	407	407	348	481	481	481	0	3	0	3,64	25,07%	93	34
VARESE	1.548	1.571	2.201	2.596	2.596	2.596	0	13	0	21,44	33,07%	903	31
TOTALE	68.714	68.982	58.218	58.968	58.968	58.968	0	154	42			3.682	1.731
REGIONE MARCHE													
G.T.R. Marche	2.481	2.683	1.159	1.382	1.382	1.382	0	7	4	8,30	36,23%	1	1
ANCONA	1.617	1.978	2.241	1.114	1.114	1.114	0	5	0	9,25	51,54%	425	109
ASCOLI PICENO	528	565	1.229	1.064	1.064	1.064	0	3	2	7,38	37,35%	351	75
MACERATA	2.504	2.624	1.440	1.572	1.572	1.572	0	4	0	5,30	34,05%	104	16
PEREGO	1.834	1.783	1.674	2.347	2.347	2.347	0	5	3	11,64	64,25%	160	130
TOTALE	9.354	10.012	7.187	7.187	7.187	7.187	0	26	6			1.192	394

Statistiche delle Commissioni Tributarie per il periodo dal 01 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

COMMISSIONE TRIBUTARIE	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2004 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi acquisti nel periodo 01.01.2005 31.12.2005	Numero ricorsi con provisionali definitivi assunti nel periodo 01.01.2005 31.12.2005	Numero ricorsi con provisionali definitivi depositati nel periodo 01.01.2005 - 31.12.2005		Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 con provisionali definitivi assunti nel periodo 01.01.2005 31.12.2005	Numero sezioni attive al 31.12.2005	Numero sezioni correlate al 31.12.2005	Numero medio dei ricorsi fiscali per utenza	Percentuale iniziativa in pubblica amministrazione nel periodo 01.01.2005 31.12.2005	Percentuale sostanziale anche parziale della P.A. sui depositati nel periodo 01.01.2005 31.12.2005	Sintetico di atti impugnati	
				Totale ricorsi depositati nel periodo	di cui entro i 90 gg								30 gg	6 gg
MOLISE														
C.T.R. Molise	730	717	437	381	457	321	96	4	0	8,62	36,70%	71,02%	0	0
CAMPANIA	1.797	1.678	1.501	1.483	1.872	1.303	369	4	0	9,52	35,19%	68,35%	466	243
SARDEGNA	1.593	1.448	1.666	1.165	1.124	872	252	3	0	13,24	47,40%	68,61%	124	124
TOTALE	3.929	3.994	2.567	3.829	3.213	2.596	617	17	1				777	344
PIEMONTE														
C.T.R. Piemonte	2.899	2.978	1.411	1.720	1.844	1.423	332	24	14	3,75	48,19%	62,44%	0	0
ALBA	2.345	2.398	1.305	1.760	1.760	1.693	53	0	0	79,60	47,12%	87,76%	240	94
ASTI	523	531	1.067	552	1.067	551	0	3	0	10,60	62,18%	87,86%	43	0
BIELLA	1.349	1.344	1.775	603	832	669	43	0	0	9,12	58,68%	64,44%	88	38
CUNEO	1.765	1.765	1.146	913	956	349	8	0	0	7,38	56,10%	54,42%	88	44
NOVARA	374	816	880	824	816	806	53	0	0	7,14	48,03%	61,29%	172	172
NOVARA	3.458	3.873	5.035	4.952	4.162	3.113	426	0	0	7,68	44,96%	61,53%	172	249
VERBANO	106	163	395	314	223	204	59	20	0	11,09	44,43%	54,16%	34	34
VERCELLI	1.872	1.872	1.766	1.761	827	703	119	4	0	11,53	50,16%	60,00%	238	238
TOTALE	13.937	14.427	11.766	12.189	12.964	10.693	1.269	62	18				1.428	496
PUGLIA														
C.T.R. Puglia	17.996	18.273	3.241	3.811	5.868	5.555	843	23	7	9,96	31,49%	61,46%	81	110
BARI	35.421	36.007	5.992	15.520	15.938	14.186	1.702	0	0	15,94	31,94%	62,54%	2.518	1.380
BRESCIA	1.327	1.140	962	1.078	1.162	824	226	0	0	9,78	43,84%	33,20%	203	114
FOGGIA	8.448	9.752	3.062	5.657	5.655	5.226	469	13	1	14,22	33,34%	17,08%	824	402
LECCE	6.127	6.287	8.900	2.278	2.578	1.281	747	0	0	15,76	54,28%	35,20%	1.451	81
TARANTO	23.329	35.531	1.943	6.558	6.617	9.163	832	0	0	11,72	53,53%	62,52%	652	23
TOTALE	94.990	94.322	24.198	36.468	37.865	32.997	4.871	77	9				8.653	2.837
SARDEGNA														
C.T.R. Sardegna	2.871	3.360	2.511	1.549	1.546	1.451	85	0	0	7,64	38,83%	64,96%	40	73
CAGLIARI	2.241	3.526	2.846	2.482	2.575	2.381	319	0	0	13,54	32,36%	64,80%	674	180
NUORO	1.808	1.768	817	892	825	779	46	0	0	16,23	34,08%	65,29%	165	20
ORISTANO	918	995	352	202	210	209	1	0	0	9,82	30,84%	55,79%	391	0
SASSARI	1.425	1.500	1.473	1.412	1.411	1.310	231	0	0	3,18	60,80%	66,36%	314	141
TOTALE	8.391	10.637	5.133	6.498	6.761	6.818	691	24	4				1.406	604
SICILIA														
C.T.R. Sicilia	12.320	13.515	4.276	5.099	5.443	4.316	1.127	34	18	9,78	37,74%	64,79%	142	317
AGRIGENTO	3.192	3.393	1.967	2.586	2.582	2.113	475	0	0	19,62	37,94%	64,71%	616	244
CALTANISSETTA	1.262	1.495	1.069	1.028	1.032	850	242	0	0	8,16	30,81%	76,36%	188	227
CATANIA	16.059	17.136	6.151	6.619	6.814	6.541	473	12	0	17,76	66,79%	68,85%	3.132	1.000
ENNA	849	871	448	531	521	366	156	0	0	9,14	47,46%	72,40%	84	186
MESSINA	22.616	22.516	8.961	8.364	8.426	7.659	792	12	0	10,76	34,51%	64,43%	2.603	1.162
PALERMO	30.467	28.769	8.082	9.861	8.188	4.794	1.284	1	0	13,14	38,15%	64,54%	3.616	1.117
RAGUSA	3.854	3.783	1.438	1.433	1.439	1.230	202	0	0	13,52	39,85%	61,45%	310	208
SIRACUSA	4.351	4.352	3.465	1.464	1.464	1.067	417	0	0	14,40	60,42%	76,48%	1.408	507
TRAPANI	5.016	5.237	1.508	2.634	2.766	1.998	402	0	0	9,33	14,39%	47,82%	451	110
TOTALE	94.443	99.273	33.348	37.416	38.729	31.108	5.630	85	22				11.216	5.682

Statistiche delle Commissioni Tributarie per il periodo dal 01 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

COMMISSIONE TRIBUTARIE	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2004 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi acquistati nel periodo 01.01.2005 31.12.2005	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi assunti nel periodo 01.01.2005 31.12.2005	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi depositati nel periodo 01.01.2005 - 31.12.2005		Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero sezioni attive al 31.12.2005	Numero medio dei ricorsi filati per udienza	Percentuale formazione in pubblica udienza nel periodo 01.01.2005 31.12.2005	Percentuale soddisfatta anche parziale della P.A. sul depositato nel periodo 01.01.2005 31.12.2005	Sospensive di atti impugnati				
				Totale ricorsi depositati nel periodo	di cui entro i 90 gg							Richieste	Concesse			
TOSCANA																
C.T.R. Toscana	3.847	3.903	2.314	3.384	3.766	2.859	866	2.613	2.527	12	7.02	37.64%	62.18%	6	0	
AREZZO	1.873	1.884	932	1.069	1.063	1.071	22	1.751	1.797	4	8.00	37.14%	54.78%	200	75	
FIRENZE	3.000	4.178	3.973	3.284	3.414	2.944	470	4.514	4.499	6	16.02	46.43%	55.58%	360	114	
GROSSETO	1.181	1.185	462	640	787	906	282	860	863	4	6.56	41.66%	60.52%	130	38	
LIVORNO	1.342	1.371	1.017	1.199	1.229	964	265	1.183	1.173	6	12.48	47.64%	55.44%	161	48	
LUCCA	7.265	7.491	1.697	4.261	4.279	3.971	302	4.205	4.421	7	16.68	58.90%	53.80%	241	110	
MASSA CARRARA	1.736	1.786	1.158	722	842	666	186	2.090	2.085	4	13.54	47.29%	59.25%	175	45	
PISA	1.690	1.678	1.405	1.966	1.947	1.845	102	1.521	1.228	5	10.60	47.52%	64.16%	424	47	
PISTOIA	2.218	2.417	926	1.182	1.303	960	343	1.959	1.840	0	8.02	43.34%	55.04%	162	36	
PRATO	667	1.060	799	803	791	768	3	673	929	6	7.56	36.82%	56.02%	154	7	
SIENA	1.278	1.429	932	1.141	1.244	830	414	1.075	1.054	4	5.38	39.08%	42.60%	212	109	
TOTALE	27.465	28.502	15.645	19.698	20.678	17.403	3.275	22.771	22.466	85	23		2.288	632		
PROV. AUT. TRENTO																
TRENTO P.	385	461	214	368	434	328	109	162	147	3	5.14	79.62%	41.20%	6	2	
TRENTO S.P.	802	817	1.033	801	845	723	116	1.043	1.016	0	4.76	48.33%	57.64%	149	46	
TOTALE	1.187	1.278	1.247	1.169	1.279	1.052	227	1.250	1.185	9	0		155	46		
UMBRIA																
C.T.R. Umbria	1.329	2.864	914	899	955	811	144	933	1.042	5	7.84	64.98%	58.82%	23	6	
PERUGIA	1.187	1.119	1.874	1.417	1.528	1.516	10	1.365	1.322	8	7.88	55.37%	48.58%	256	87	
TERNI	771	756	1.125	952	928	826	8	1.207	932	0	6.46	45.48%	56.54%	186	79	
TOTALE	3.287	4.679	3.313	3.258	3.411	3.249	162	3.335	3.316	17	1		467	171		
VALLE D'AOSTA																
C.T.R. Valle d'Aosta	38	43	61	53	62	55	7	47	33	1	4.64	55.16%	50.02%	1	0	
AOSTA	281	268	325	264	270	256	26	330	313	4	3.60	61.44%	78.49%	21	9	
TOTALE	296	311	386	317	318	263	33	377	318	5			22	9		
VENETO																
C.T.R. Veneto	4.318	4.366	1.424	2.816	3.048	2.514	535	2.818	2.768	5	8.18	45.56%	53.34%	4	0	
BELLUNO	384	370	246	326	331	317	16	278	276	2	4.66	41.46%	41.03%	34	16	
PADOVA	4.256	4.256	2.574	3.126	3.126	2.764	441	4.060	4.162	11	4	12.32	42.34%	53.44%	518	364
ROVERETO	416	450	424	433	436	461	36	492	482	3	6.90	44.23%	31.22%	131	55	
TREVISO	1.279	1.325	2.229	1.410	1.428	1.216	212	2.107	2.037	9	7.48	68.26%	50.56%	388	119	
VENEZIA	1.760	1.695	2.250	1.438	1.590	1.212	288	2.527	2.493	10	10.44	56.22%	50.84%	346	119	
VERONA	1.708	1.899	2.130	1.816	1.813	1.616	67	1.668	1.606	6	8.12	54.92%	56.02%	216	97	
VERONA	2.408	2.138	3.330	2.077	2.146	2.014	162	3.334	3.259	9	7.30	46.48%	56.18%	181	43	
TOTALE	16.572	16.947	14.926	13.545	14.091	12.274	1.817	17.612	17.454	79	19		1.461	754		

Statistiche delle Commissioni Tributarie per il periodo dal 01 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

COMMISSIONE TRIBUTARIE	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2004 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2004 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi acquisiti nel periodo 01.01.2005 31.12.2005	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi assunti nel periodo 01.01.2005 31.12.2005	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi depositati nel periodo 01.01.2005 - 31.12.2005			Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero sezioni attive al 31.12.2005	Numero sezioni congelate al 31.12.2005	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza	Percentuale trattazione in pubblica udienza nel periodo 01.01.2005 31.12.2005	Percentuale soccumbenza anche parziale della P.A. sui depositati nel periodo 01.01.2005 31.12.2005	Sospensive di atti impugnati	
					Totale ricorsi depositati nel periodo	di cui entro i 90 gg	di cui oltre i 90 gg								Richieste	Concesse
TOTALE Generale	676.026	688.531	300.954	345.190	364.600	508.359	56.241	600.371	619.006	1.159	371			68.268	21.799	
TOTALE Commissioni REGIONALI	138.418	142.875	45.678	65.684	68.620	57.568	11.252	101.707	116.191	351	231			388	73	
TOTALE Commissioni PROVINCIALI	537.608	545.656	255.276	279.506	295.980	250.991	44.989	498.664	502.815	788	140			67.880	21.726	

Statistiche delle Commissioni Tributarie per il periodo dal 01 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005												
Rilevazione dati totali relativi ai componenti della commissione												
Commissioni Tributarie	Presidenti				Vice Presidenti				Giudici			
	Organico previsto	Presenze al 31.12.2005	Sottosommario	Posti vacanti al 31.12.2005	Organico previsto	Presenze al 31.12.2005	Sottosommario	Posti vacanti al 31.12.2005	Organico previsto	Presenze al 31.12.2005	Sottosommario	Posti vacanti al 31.12.2005
ABRUZZO												
L'Aquila reg.	10	7	0	3	10	1	0	9	42	24	0	18
Oronti pr.	8	6	0	2	8	3	0	5	30	23	0	7
L'Aquila pr.	5	3	0	2	5	4	0	1	20	15	0	5
Nevea pr.	4	2	0	2	4	4	0	0	16	10	0	6
Teramo pr.	4	3	0	1	4	1	0	3	16	8	1	7
TOTALE ABRUZZO	26	21	0	5	34	13	0	21	112	60	1	36
BASILICATA												
Potenza reg.	8	3	0	5	8	0	0	8	30	11	0	19
Matera pr.	20	2	0	18	20	1	0	19	72	13	0	59
Provincia pr.	6	0	0	6	6	0	0	6	24	13	0	11
TOTALE BASILICATA	34	5	0	29	54	1	0	53	126	37	0	89
PROV. AUT. BOLZANO												
Autonomia il grado	2	2	0	0	2	2	0	0	12	4	0	8
Autonomia il grado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE BOLZANO	2	2	0	0	2	2	0	0	12	4	0	8
CALABRIA												
Catanzaro reg.	10	10	0	0	10	10	0	0	40	40	0	0
Catanzaro pr.	3	3	0	0	3	3	0	0	12	12	0	0
Catanzaro pr.	13	12	0	1	13	12	0	1	52	44	0	8
Catanzaro pr.	4	4	0	0	4	4	0	0	16	16	0	0
Catanzaro pr.	10	8	0	2	10	8	0	2	40	32	0	8
Reggio Calabria pr.	2	2	0	0	2	2	0	0	8	8	0	0
Catanzaro pr.	10	10	0	0	10	10	0	0	40	40	0	0
TOTALE CALABRIA	49	37	0	3	49	37	0	3	196	184	0	72
CAMPANIA												
Napoli reg.	53	20	0	33	53	33	0	20	202	113	0	89
Avellino pr.	8	8	0	0	8	8	0	0	32	32	0	0
Benevento pr.	9	8	0	1	9	8	0	1	36	36	0	0
Castellana pr.	19	12	0	7	19	11	0	8	76	47	0	29
Salerno pr.	46	33	0	13	46	34	0	12	184	134	0	50
Avellino pr.	19	13	0	6	19	14	0	5	76	54	0	22
TOTALE CAMPANIA	145	96	0	49	145	100	0	45	606	366	0	169
EMILIA ROMAGNA												
Reggio reg.	36	24	0	12	36	19	0	17	144	83	0	61
Reggio pr.	19	17	0	2	19	14	0	5	76	57	0	19
Forlì pr.	8	8	0	0	8	8	0	0	32	32	0	0
Forlì pr.	8	8	0	0	8	8	0	0	32	32	0	0
Modena pr.	7	4	0	3	7	3	0	4	28	15	0	13
Parma pr.	9	8	0	1	9	8	0	1	36	36	0	0
Ravenna pr.	5	4	0	1	5	4	0	1	20	16	0	4
Reggio Emilia pr.	7	7	0	0	7	7	0	0	28	28	0	0
Forlì pr.	4	4	0	0	4	4	0	0	16	16	0	0
TOTALE EMILIA ROMAGNA	106	78	0	28	106	89	0	17	424	225	0	97

Statistiche delle Commissioni Tributarie per il periodo dal 01 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005
Rilevazione dati totali relativi ai componenti della commissione

Commissioni Tributarie	Presidenti			Vice Presidenti				Giudici			Assistenti dal servizio			
	Organico previsto	Presenza al 31.12.2005	Sovranumero	Posti vacanti al 31.12.2005	Organico previsto	Presenza al 31.12.2005	Sovranumero	Posti vacanti al 31.12.2005	Organico previsto	Presenza al 31.12.2005	Sovranumero	Posti vacanti al 31.12.2005	distacco	altri motivi
FRIULI V. GIULIA														
Trieste reg.	13	9	0	4	13	10	1	3	52	31	0	21	0	0
Gorizia pr.	2	1	0	1	2	2	0	0	8	8	4	0	0	0
Esodo pr.	5	5	1	0	5	4	1	0	30	9	0	11	0	0
Trieste pr.	7	5	0	2	7	4	3	0	38	9	0	19	0	0
Udine pr.	11	5	0	6	11	7	4	1	64	20	0	24	0	0
TOTALE Fri. Ven. Giulia	38	25	1	13	38	27	2	11	192	73	0	79	0	0
LAZIO														
Roma reg.	50	21	0	29	50	28	0	22	200	94	0	136	1	0
Frosinone pr.	11	6	0	5	11	3	8	0	44	28	1	16	0	0
Latina pr.	6	6	0	0	6	3	3	0	32	22	0	10	1	0
Reieti pr.	3	3	0	0	3	3	0	0	12	9	0	3	0	0
Roma pr.	68	40	0	28	68	40	1	8	272	211	0	61	8	0
Viterbo pr.	5	4	0	1	5	2	3	0	20	15	0	5	0	0
TOTALE Lazio	145	88	0	57	145	109	1	36	583	379	1	281	16	8
LIIGURIA														
Genova reg.	21	13	0	8	21	9	12	0	94	45	0	38	0	0
Genova pr.	20	10	0	10	20	11	9	0	80	37	0	43	1	0
Imperia pr.	6	4	0	2	6	5	1	0	24	17	0	7	0	0
La Spezia pr.	7	5	0	2	7	4	3	0	28	16	0	12	0	0
Savona pr.	7	5	0	2	7	5	0	2	28	9	0	19	0	0
TOTALE Liguria	61	38	0	22	61	34	2	27	244	104	0	128	1	0
LOMBARDIA														
Milano reg.	50	40	0	10	68	40	0	28	272	150	0	122	6	0
Bergamo pr.	13	11	0	2	13	9	4	0	48	30	0	18	0	0
Brescia pr.	16	10	0	6	16	8	8	0	64	33	0	31	1	0
Como pr.	12	5	0	7	12	6	6	0	40	6	0	34	0	0
Crawana pr.	5	4	0	1	5	4	1	0	24	18	0	6	0	1
Lecco pr.	3	4	0	0	3	3	0	0	20	11	0	9	1	0
Lodi pr.	2	3	0	0	2	1	1	0	8	7	0	1	0	0
Mantova pr.	5	3	0	2	5	3	2	0	20	11	0	9	0	0
Milano pr.	20	16	0	4	50	30	20	0	200	130	0	68	0	0
Parma pr.	6	4	0	2	6	3	3	0	24	17	0	7	0	0
Sonino pr.	4	3	0	1	4	3	1	0	16	9	0	7	0	0
Varese pr.	13	12	0	1	13	11	2	0	52	32	0	20	0	0
TOTALE Lombardia	197	140	0	57	197	125	0	72	798	497	2	331	8	1
MARCHE														
Ancona reg.	11	7	0	4	11	8	0	3	44	20	0	24	1	0
Ancona pr.	6	5	0	1	6	4	2	0	20	10	0	10	0	0
Ascoli Piceno pr.	2	2	0	0	2	2	0	0	8	5	0	3	0	1
Macerata pr.	4	3	0	1	4	2	2	0	16	9	0	7	0	0
Pesaro pr.	5	4	0	1	5	4	1	0	20	10	0	10	0	0
TOTALE Marche	32	25	0	6	32	21	9	11	128	67	1	85	1	0
MOLISE														
Campobasso reg.	4	4	0	0	4	4	0	0	16	12	0	4	1	0
Campobasso pr.	4	3	0	1	4	3	1	0	16	13	0	3	0	0
Isernia pr.	4	3	0	1	4	3	1	0	16	11	0	5	0	0
TOTALE Molise	12	10	0	2	12	10	2	0	48	36	0	12	1	0

Statistiche delle Commissioni Tributarie per il periodo dal 01 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005
Rilevazione dati totali relativi ai componenti della commissione

Commissioni Tributarie	Presidenti			Vice Presidenti			Giudici			Assessori dal servizio				
	Organico previsto	Presenza al 31.12.2005	Sovranumero	Posti vacanti al 31.12.2005	Organico previsto	Presenza al 31.12.2005	Sovranumero	Posti vacanti al 31.12.2005	Organico previsto	Presenza al 31.12.2005	Sovranumero	Posti vacanti al 31.12.2005	distacco	altri motivi
PIEMONTE														
Cuneo reg.	35	24	0	14	38	25	2	13	152	70	0	50	1	0
Alessandria pr.	8	4	0	4	8	3	0	5	32	21	0	11	0	0
Asti pr.	2	2	0	0	3	2	0	1	12	8	0	4	0	0
Biel pr.	3	3	0	0	3	3	0	0	12	8	0	4	0	0
Cuneo pr.	7	5	0	2	7	7	1	0	28	19	0	9	0	0
Novara pr.	6	6	0	1	6	3	0	3	24	13	0	11	0	0
Torino pr.	37	27	0	10	37	15	0	22	148	75	0	73	0	0
Vercelli pr.	3	2	0	0	3	2	0	0	12	8	0	7	0	0
TOTALE Piemonte	110	78	0	34	116	59	3	51	440	231	0	207	1	0
PUGLIA														
Bari reg.	36	22	0	8	36	18	0	12	120	77	0	43	3	0
Belluno pr.	24	23	0	1	24	17	0	7	96	74	0	22	0	0
Brescia pr.	5	4	0	0	5	2	0	0	20	12	0	8	0	0
Foggia pr.	11	8	0	3	11	11	0	0	44	31	0	13	0	0
Lecce pr.	9	6	0	3	9	5	0	4	36	22	0	14	0	0
Taranto pr.	7	7	0	0	7	7	0	0	28	23	0	5	0	0
TOTALE Puglia	98	79	0	16	96	62	1	26	344	219	0	115	3	0
SARDEGNA														
Cagliari reg.	10	5	0	0	10	6	0	0	40	15	0	25	0	0
Cagliari pr.	7	6	0	1	7	3	0	4	28	14	0	14	0	0
Nuoro pr.	3	3	0	0	3	3	0	0	12	7	0	5	0	0
Oristano pr.	2	2	0	0	2	1	0	0	8	6	0	2	0	0
Sassari pr.	6	5	0	1	6	5	0	1	24	11	0	13	1	0
TOTALE Sardegna	28	21	0	2	28	22	1	6	112	53	0	59	1	0
SICILIA														
Palermo reg.	37	22	0	10	37	21	0	16	148	80	0	66	1	0
Agrigento pr.	7	4	0	0	7	2	0	0	28	16	0	12	0	0
Caltanissetta pr.	4	3	0	0	4	4	0	0	16	10	0	8	0	0
Catania pr.	14	9	0	0	14	10	0	4	56	35	0	24	0	0
Enna pr.	3	3	0	0	3	3	0	0	12	7	0	8	0	0
Messina pr.	13	10	0	0	13	9	0	4	52	36	0	17	0	0
Palermo pr.	13	10	0	0	13	12	0	0	52	42	0	10	0	0
Ragusa pr.	4	3	0	0	4	3	0	0	16	10	0	1	0	0
Siracusa pr.	8	3	0	0	8	4	0	0	32	16	0	10	0	0
Trapani pr.	7	4	0	0	7	5	0	0	28	20	0	5	0	0
TOTALE Sicilia	107	72	0	35	107	72	0	35	408	270	2	156	1	0
TOSCANA														
Firenze reg.	37	22	0	11	37	26	0	8	148	79	0	69	0	0
Arezzo pr.	6	3	0	0	6	3	0	0	24	12	0	6	0	0
Firenze pr.	35	14	0	6	30	12	0	0	90	42	0	32	0	0
Genova pr.	4	3	0	0	4	3	0	0	16	11	0	5	0	0
Livorno pr.	6	5	0	0	6	2	0	0	24	14	0	10	0	0
Lucca pr.	8	5	0	0	8	6	0	0	32	25	0	7	0	0
Massa Carrara pr.	4	1	0	0	4	4	0	0	16	8	0	5	0	0
Pisa pr.	6	5	0	0	6	5	0	0	24	17	0	10	0	0
Prato pr.	6	5	0	0	6	3	0	0	24	17	0	7	0	0
Pistoia pr.	7	6	0	0	7	4	0	0	28	14	0	14	0	0
Siena pr.	5	4	0	0	5	3	0	0	20	13	0	9	0	0
TOTALE Toscana	118	73	0	36	108	67	5	41	432	252	2	188	1	0

[illegible]

COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI E PROVINCIALI Personale di Segreteria - Dotazione organica aggiornata sulla base del Decreto Min.le 21 dicembre 2001 - pubblicato in G.U. n° 91 del 18/04/2002														
COMMISSIONE	Area A1		Area B1		Area B2		Area B3		Area C1		Area C2		Area C3	
	Presenti	Organico	Presenti	Organico	Presenti	Organico	Presenti	Organico	Presenti	Organico	Presenti	Organico	Presenti	Organico
FRUIVI V. GIULIA														
Trieste REG	1	2	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0
Gorizia PRV	1	1	0	0	2	2	0	1	0	1	1	0	0	0
Portofino PRV	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	0	0	1	0
Trieste PRV	0	1	3	3	6	4	1	1	1	2	1	0	0	0
Udine PRV	1	1	0	0	7	8	3	2	1	3	1	1	1	0
TOTALE	5	6	6	6	18	18	11	11	4	9	3	4	3	1
LAZIO														
Roma REG	6	7	2	1	27	27	19	27	5	6	6	4	5	1
Frosinone PRV	1	2	3	2	5	2	6	7	2	2	0	1	1	0
Latina PRV	2	2	1	1	5	5	4	3	6	7	2	2	2	0
Rieti PRV	2	2	1	1	5	7	0	0	1	2	1	0	0	0
Roma PRV	12	9	5	4	39	47	42	44	8	11	18	19	4	5
Viterbo PRV	2	1	2	3	5	7	4	4	1	1	1	1	1	0
TOTALE	25	23	14	12	86	95	75	85	23	29	30	30	12	14
LIGURIA														
Genova REG	0	1	3	2	3	2	6	9	3	2	2	2	1	0
Genova PRV	0	1	3	2	7	8	6	7	8	8	4	4	1	0
Imperia PRV	1	1	0	0	6	6	1	1	2	0	0	0	2	0
La Spezia PRV	1	1	1	1	4	4	2	2	3	4	1	1	1	0
Savona PRV	0	1	0	0	6	7	3	2	2	1	1	1	0	0
TOTALE	2	5	6	5	26	27	17	21	17	17	8	8	5	1
LOMBARDIA														
Milano REG	3	3	4	3	12	14	35	39	5	10	9	10	2	1
Bergamo PRV	2	1	0	0	5	5	3	4	1	2	1	0	1	0
Brescia PRV	1	1	0	0	12	12	1	2	5	7	1	1	0	0
Como PRV	2	1	3	3	3	3	6	6	1	0	1	2	0	0
Cremona PRV	0	1	1	1	1	1	4	4	0	0	3	3	0	0
Lecco PRV	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	1	0
Lodi PRV	0	1	0	0	3	3	1	1	0	1	2	2	0	0
Mantova PRV	0	1	0	0	6	6	2	2	1	1	0	0	1	0
Milano PRV	5	4	7	7	16	17	17	20	6	7	6	9	1	2
Pavia PRV	1	1	0	0	3	3	1	1	1	3	2	1	1	0
Sondrio PRV	1	1	0	0	7	7	0	0	0	2	0	0	1	0
Varese PRV	0	1	1	1	3	3	5	3	2	5	1	1	0	0
TOTALE	16	17	17	16	73	75	77	84	23	39	28	29	7	10
MARCHE														
Ancona REG	1	1	0	0	4	2	8	8	0	0	1	1	1	0
Ancona PRV	0	1	1	1	6	6	3	3	1	2	1	1	1	0
Ascoli Piceno PRV	0	1	2	2	7	7	6	2	3	3	0	0	1	0
Macerata PRV	1	1	1	1	6	8	0	0	3	4	1	1	1	0
Pesaro PRV	3	2	1	1	6	7	3	4	1	1	0	0	1	0
TOTALE	5	6	5	5	29	29	16	15	8	10	3	3	5	7

COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI E PROVINCIALI Personale di Segreteria - Dotazione organica aggiornata sulla base del Decreto Min.le 21 dicembre 2001 - pubblicato in G.U. n° 91 del 18/04/2002																
COMMISSIONE	Area A1		Area B1		Area B2		Area B3		Area C1		Area C2		Area C3		Direzione	
	Presenti	Organico	Presenti	Organico	Presenti	Organico	Presenti	Organico	Presenti	Organico	Presenti	Organico	Presenti	Organico	Presenti	Organico
MOLISE																
Campobasso REG	1	1	2	2	2	2	4	4	0	0	2	2	0	0	0	0
Campobasso PRV	1	1	2	2	1	1	2	3	1	1	1	1	0	0	0	0
Isernia PRV	0	1	1	1	6	4	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
TOTALE	2	3	5	5	9	7	7	8	1	4	4	4	0	1	0	0
PIEMONTE																
Torino REG	3	2	2	3	7	7	9	12	6	6	0	0	2	0	1	1
Alessandria PRV	1	1	2	2	4	4	4	0	0	0	1	1	1	1	0	0
Asi PRV	1	1	1	1	3	3	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0
Bella PRV	0	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0
Cuneo PRV	0	1	2	2	6	7	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Novara PRV	1	1	0	0	2	2	5	3	2	1	1	2	1	1	0	0
Torino PRV	2	2	3	3	5	16	17	0	2	2	3	4	1	1	0	0
Verbania PRV	0	1	1	1	1	0	3	3	0	0	2	0	0	0	0	0
Vercelli PRV	0	1	1	1	5	5	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0
TOTALE	8	11	13	14	35	34	40	43	11	18	9	12	5	4	1	1
PUGLIA																
Bari REG	6	5	4	2	9	6	20	6	10	7	12	11	3	2	2	1
Bari PRV	4	3	3	3	7	9	15	13	8	6	4	3	0	1	0	0
Brindisi PRV	0	1	1	1	2	3	4	3	2	2	0	0	1	0	0	0
Foggia PRV	2	2	2	2	5	5	5	7	6	3	3	5	1	2	0	0
Lecce PRV	2	1	1	1	3	4	4	6	7	6	1	0	1	1	0	0
Taranto PRV	2	2	0	0	5	5	4	4	1	3	3	3	1	1	0	0
TOTALE	18	14	11	9	31	35	52	39	33	27	23	22	7	8	2	1
SARDEGNA																
Cagliari REG	2	2	2	2	2	6	3	3	3	2	4	4	0	1	1	1
Cagliari PRV	3	2	0	0	6	5	2	1	1	2	2	2	0	0	0	0
Nuoro PRV	3	2	0	0	1	2	4	4	0	0	0	0	1	1	0	0
Oristano PRV	1	1	2	2	4	4	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
Sassari PRV	0	1	1	1	3	1	2	4	0	0	1	1	1	1	0	0
TOTALE	9	8	5	5	16	18	12	13	5	5	7	7	3	4	1	1
SICILIA																
Palermo REG	4	3	3	3	24	24	29	26	4	5	5	9	3	2	1	1
Agrigento PRV	1	1	1	1	6	8	3	2	4	2	1	1	0	0	0	0
Catania PRV	2	2	2	2	4	6	0	1	3	2	0	1	1	1	0	0
Catania PRV	2	1	5	3	8	8	5	4	5	7	2	2	2	2	0	0
Enna PRV	1	1	0	0	3	3	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0
Messina PRV	0	1	4	2	9	9	12	11	1	3	1	1	4	4	0	0
Palermo PRV	1	1	1	1	5	5	13	12	4	6	1	1	1	2	0	0
Ragusa PRV	1	1	2	2	2	2	5	6	0	0	1	1	1	1	0	0
Siracusa PRV	1	1	0	0	5	6	0	1	1	2	1	0	0	1	0	0
Trapani PRV	2	2	0	0	9	10	5	5	1	1	4	4	0	0	0	0
TOTALE	15	14	18	13	75	80	73	69	24	33	17	20	11	13	1	1

COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI E PROVINCIALI
 Personale di Segreteria - Dotazione organica aggiornata sulla base del Decreto Min.le 21 dicembre 2001 - pubblicato in G.U. n° 91 del 18/04/2002

COMMISSIONE	Area A1		Area B1		Area B2		Area B3		Area C1		Area C2		Area C3		Direzione	
	Presenti	Organico	Presenti	Organico	Presenti	Organico	Presenti	Organico	Presenti	Organico	Presenti	Organico	Presenti	Organico	Presenti	Organico
TOSCANA																
Firenze REG	3	5	3	2	5	4	19	24	2	5	4	1	2	2	1	1
Arezzo PRV	0	1	0	0	4	4	4	4	2	4	0	0	1	1	0	0
Firenze PRV	2	2	2	0	7	6	10	13	2	3	0	1	1	1	0	0
Grosseto PRV	0	1	0	0	2	3	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0
Livorno PRV	1	1	2	2	4	4	4	2	1	2	4	6	0	0	0	0
Lucca PRV	0	1	1	1	8	10	2	1	0	3	1	0	1	1	0	0
Massa Carrara PRV	0	1	0	0	2	3	1	1	2	2	0	0	1	1	0	0
Pisa PRV	0	1	3	3	5	5	0	1	1	3	2	3	0	0	0	0
Padova PRV	1	1	1	0	4	6	1	1	0	3	1	1	0	0	0	0
Prato PRV	1	1	2	2	3	3	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0
Siena PRV	0	1	1	1	3	3	2	2	2	2	0	0	1	1	0	0
TOTALE	8	15	15	12	47	51	43	53	15	30	13	14	7	7	1	1
PROV. AUT. TRENTO																
Trento Il Grigio	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Trento I Grigio	1	1	1	1	1	3	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0
TOTALE	2	2	1	1	3	5	3	4	2	2	2	2	0	0	0	0
UMBRIA																
Perugia REG	1	1	0	0	0	0	3	5	6	6	0	0	2	1	0	0
Perugia PRV	0	1	2	1	4	4	3	3	2	4	2	1	1	2	0	0
Terni PRV	1	1	1	1	3	2	4	3	1	3	1	1	0	0	0	0
TOTALE	2	3	3	2	7	6	10	11	9	13	3	2	3	3	0	0
VALLE D'AOSTA																
Aosta REG	0	2	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
Aosta PRV	0	1	1	1	1	2	4	5	0	0	1	2	0	0	0	0
TOTALE	0	3	2	1	2	2	5	6	0	1	2	3	0	0	0	0
VENETO																
Venezia REG	2	1	4	4	4	5	20	25	2	2	1	1	1	1	1	1
Belluno PRV	1	2	0	0	3	3	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0
Padova PRV	2	2	1	1	4	5	9	12	4	5	1	2	0	0	0	0
Rovigo PRV	1	1	0	0	5	5	2	3	2	2	0	0	0	0	0	0
Treviso PRV	3	2	0	0	4	5	5	5	2	1	1	1	1	1	0	0
Venezia PRV	1	1	1	1	4	4	3	4	2	3	1	1	0	1	0	0
Verona PRV	1	1	1	1	4	5	4	4	2	4	0	0	1	1	0	0
Vicenza PRV	1	2	0	1	6	4	3	5	2	2	2	1	0	0	0	0
TOTALE	12	12	7	9	34	36	47	59	17	20	8	8	3	4	1	1
TOTALE Generale	176	391	157	139	653	687	684	697	316	401	224	234	99	122	12	15